EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta — Anno 82° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 6 aprile 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

RELAZIONE e R. DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 267.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

RELAZIONE e R. DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 267.

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

RELAZIONE

ALLA MAESTÀ DEL RE IMPERATORE

del Ministro Guardasigilli

(GRANDI)

presentata nell'udienza del 16 marzo 1942-XX sul decreto concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

SIRE,

La legge che mi onoro presentare alla Vostra Augusta approvazione è destinata a sostituire il libro terzo del codice di commercio del 1882, dopo che la riforma del codice civile e il nuovo codice della navigazione hanno assorbito la materia degli altri libri del codice di commercio.

La presente legge non tratta però solo del fallimento, come il terzo libro del codice di commercio, ma tratta anche, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Con ciò la nuova legge non intende compiere solo una riunione formale di istituti fra loro connessi, ma dare un'impronta sostanzialmente unitaria alla disciplina della crisi economica dell'impresa in relazione ai superiori interessi dell'economia generale. Ciò conferisce a questa legge una particolare importanza anche politica, per modo che, se anche la presente legge non viene a inserirsi formalmente nei codici, non si può dubitare che ne costituisce parte integrante, e concorre coi codici medesimi a formare il nuovo *corpus juris* della nazione.

Criteri della riforma.

1. — L'idea di comprendere in una disciplina unitaria tutti gli aspetti della crisi economica dell'impresa non è frutto di una elaborazione dottrinaria, ma è il naturale sbocco di un vasto processo iniziatosi da molti anni, a seguito della constatata insufficienza del fallimento a regolare le diverse situazioni a cui la crisi dell'impresa può dar luogo.

Il fallimento, nella sua stessa origine storica, non è che una esecuzione forzata, più complessa di quella individuale, ma sempre esecuzione, che tende alla liquidazione dell'impresa. Questo carattere si rivela esorbitante rispetto a quelle crisi economiche che non sono indici di mancanza di vitalità dell'impresa, e che possono essere superate senza arrivare alla liquidazione dell'impresa. La legge del 1903 sul concordato preventivo, correttivo e quasi antidoto del fallimento, ha inteso precisamente far fronte a tali speciali situazioni e l'istituto del concordato preventivo, oramai collaudato da un quarantennio di esperienza, non poteva non essere coordinato con la nuova legge sul fallimento.

D'altra parte le vicende economiche di questi ultimi quaranta anni hanno mostrato come talvolta la crisi di un'impresa possa essere una momentanea difficoltà, che non implica impotenza a pagare i debiti. In relazione a queste situazioni, dopo l'abrogazione dell'inidoneo istituto della moratoria (1903), il nostro ordinamento, a differenza di molte leggi straniere, non disponeva di uno strumento adatto per consentire all'impresa di superare le difficoltà, senza rischio per i creditori; ma la pratica lo reclamava e sopperiva alla sua mancanza come poteva. Nel riformare l'istituto del fallimento non si poteva non tener conto anche di questo aspetto della realtà e a tal fine ho previsto, nel quadro della materia trattata dalla presente legge, il nuovo istituto dell'amministrazione dell'impresa sotto controllo giudiziario (amministrazione controllata).

Infine l'organizzazione di controlli amministrativi su vaste categorie d'imprese, che involgono interessi di carattere generale (imprese assicurative, di credito, ecc.) e il conseguente assoggettamento di tali imprese — normalmente società o enti pubblici — a particolari forme di liquidazione amministrativa nei casi di più gravi irregolarità, hanno dimostrato che per tali categorie di imprese la stessa tutela degli interessi dei creditori, anche in caso di insufficienza patrimoniale, può essere meglio realizzata con procedure amministrative che con procedure giudiziarie. Le procedure di liquidazione amministrativa, previste da numerose leggi speciali, richiedevano però di essere ricondotte a un minimo di unità di principii e coordinate con la legge sul fallimento. A ciò provvede il titolo della presente legge dedicato alla liquidazione coatta amministrativa che è una delle novità salienti della presente riforma.

2. — Nell'ampliare la materia già disciplinata dal terzo libro del codice di commercio, ho tuttavia mantenuto ferma la limitazione del fallimento alle imprese commerciali.

Sono troppo note, perchè qui debbano essere richiamate, le ragioni storiche che hanno determinato il sorgere del fallimento come istituto proprio dei commercianti: conviene solo ricordare che in questo senso è sempre stata la tradizione italiana, anche se le leggi moderne che ammettono la distin-

zione tra debitore commerciante e non commerciante ripetono la loro origine immediata dal codice francese. Contro questa tradizione si era bensì, in tempi vicini a noi, e specialmente nella dottrina, manifestata una tendenza favorevole all'estensione del fallimento a tutti i debitori, sull'esempio delle legislazioni germaniche e anglo-sassoni. Ma tale tendenza non si è dimostrata rispondente alla nostra economia. Una proposta in tal senso della commissione ministeriale per la riforma del codice di commercio del 1919 restò infatti senza seguito e i successivi progetti legislativi di riforma del codice di commercio (1925-1940) conservarono al fallimento la sua impronta tradizionale di istituto speciale per i commercianti.

D'altra parte l'argomento più forte che militava a favore dell'estensione del fallimento ai non commercianti — e cioè l'insufficienza della procedura esecutiva ordinaria nella disciplina del concorso dei creditori — è venuto a cadere con la riforma generale del processo civile, che assicura ai creditori — anche nella fase esecutiva — uno strumento semplice e rapido, per la realizzazione della tutela giuridica dei loro interessi concorrenti.

Anche nella presente legge, dunque, il fallimento conserva il carattere di istituto commerciale e viene a completare quella disciplina speciale dell'impresa commerciale, che costituisce uno dei capisaldi del nuovo codice civile, « non per un semplice omaggio formale alla tradizione, ma come riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'economia industriale e commerciale per il presente e per l'avvenire del nostro Paese ».

Analogo carattere commerciale necessariamente mantengono anche gli altri istituti connessi del concordato preventivo, e dell'amministrazione controllata e, in linea di massima, anche quello della liquidazione amministrativa.

3. — Nelle sue linee generali la presente legge reagisce decisamente alla concezione troppo liberalistica del codice del 1882, e sviluppa su un piano organico i principi affermati dalla legge Rocco del 1930 nel senso di una più energica tutela degli interessi generali sugli interessi individuali dei creditori e del debitore. Si suole a questo proposito parlare di una nuova concezione pubblicistica del fallimento in contrapposto a una tradizionale concezione privatistica. Non è però tanto importante nè in materia di fallimento — nè più in generale in materia di processo civile — la definizione astratta dei sistemi. Ciò che importa è che la nuova legge assume la tutela dei creditori come un altissimo interesse pubblico e pone in essere tutti i mezzi perchè la realizzazione di questa tutela non venga intralciata da alcun interesse particolaristico, sia del debitore sia dei singoli creditori.

Rispondono a questi criteri la nuova disciplina degli organi preposti al fallimento, con un accrescimento dei poteri del tribunale e del giudice delegato; la concentrazione dei poteri, assegnati dalla legislazione anteriore alla assemblea dei creditori, nel comitato dei creditori, nominato dal giudice delegato; l'estensione della procedura monitoria per l'accertamento del passivo anche all'accertamento dei diritti reali dei terzi sui beni mobiliari in possesso del fallito; la semplificazione delle norme circa la liquidazione dell'attivo; le nuove più severe norme circa il fallimento delle società commerciali; la più spedita disciplina del concordato fallimentare e preventivo; la semplificazione della materia dei gravami.

Non meno importanti sono le innovazioni della presente legge circa gli effetti della dichiarazione di fallimento che attengono anche al diritto sostanziale. Alle frammentarie norme date in proposito dal codice di commercio abrogato si sostituisce infatti una disciplina organica degli effetti del fallimento, nei confronti del patrimonio del fallito, nei confronti dei creditori, nei confronti degli atti pregiudizievoli ai creditori e nei confronti dei rapporti giuridici in corso, la quale da un lato colma le più lamentate lacune della legislazione abrogata, dall'altro lato innova profondamente alla legislazione anteriore, specialmente in materia di revocatoria fallimentare.

Consapevole del danno che l'insolvenza dell'impresa reca all'economia generale, la nuova legge è giustamente severa nelle sue sanzioni, dove vi sono responsabilità personali da colpire, come risulta dalle norme penali che la integrano, aliene da ogni malintesa indulgenza. Ma non meno presente è nel sistema della nuova legge il senso di umanità, come appare dalla posizione fatta al fallito durante il fallimento in relazione ai beni che costituiscono strumenti essenziali di vita e di lavoro, come appare dal nuovo istituto della riabilitazione civile del fallito, come appare dalla nuova più larga disciplina data all'istituto del concordato preventivo, fiancheggiato a sua volta dal nuovo istituto dell'amministrazione controllata.

La nuova legge ha inteso sopratutto uniformarsi ai principi generali ispiratori della nuova codificazione fascista. Essa va diretta al suo scopo dovunque è in gioco la tutela di un interesse generale; mantiene una linea di moderazione, dovunque si tratta di dirimere contrasti tra interessi individuali divergenti. La nuova legge vuole essere così, anche in tema di fallimento, una legge di giustizia sociale.

Disposizioni generali.

4. — Le norme relative ai singoli istituti sono precedute da alcune disposizioni di carattere generale, che regolano i rapporti fra i vari istituti, determinando i soggetti ai quali esse si applicano.

Viene confermato anzitutto (art. 1) il principio, già risultante dall'art. 2221 del codice civile, che al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata sono soggetti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale — imprenditori individuali e società — esclusi gli enti pubblici, anche se esercitano un'attività esclusivamente o prevalentemente commerciale e come tali soggetti alla iscrizione nel registro delle imprese, ed esclusi i piccoli imprenditori. La nozione di piccolo imprenditore — specialmente artigiano e piccolo commerciante — è data dall'art. 2083 del codice civile. Ho tuttavia ritenuto opportuno porre una norma integrativa idonea a facilitare l'opera del giudice nell'apprezzamento dei singoli casi, nel senso che possono essere considerati piccoli imprenditori solo coloro che sono stati riconosciuti titolari di un reddito di ricchezza mobile inferiore al minimo imponibile, o, in mancanza di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, coloro nella cui azienda risulti essere stato comunque investito un capitale non superiore a lire trentamila, qualunque sia la natura dell'investimento, fisso o circolante. Ho altresì precisato che in nessun caso possono essere annoverate fra i piccoli imprenditori le società, qualunque ne sia il tipo, e, si intende, anche se non abbiano osservato l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese. Non sono naturalmente soggette al fallimento, al concordato preventivo e amministrazione controllata le società che pur costituendosi secondo uno dei tipi propri delle società commerciali, non esercitano un'attività commerciale.

Non poteva essere determinata dalla presente legge la sfera di applicazione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, non tanto in considerazione della molteplicità dei casi già previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, quanto in considerazione della influenza che su tale determinazione

esercitano le mutevoli circostanze dell'economia. L'art. 2 perciò rimette alle altre leggi determinare le categorie di imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa, l'autorità competente a disporla e i casi in cui può essere disposta. Ho invece ritenuto doveroso risolvere con una norma di carattere generale la questione del concorso tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, attenendomi al criterio della esclusione del fallimento dove la legge ammette la procedura di liquidazione amministrativa, criterio già accolto dalla legge bancaria e, nel silenzio delle leggi speciali, già fatto proprio dalla giurisprudenza nel settore delle imprese assicuraive, come il più rispondente ai fini e allo spirito della liquidazione amministrativa. La norma non intende naturalmente escludere che per deuterminate categorie di imprese la legge disponga diversamente, limitando la liquidazione coatta amministrativa a particolari presupposti di irregolarità e facendo luogo al fallimento nel caso di insolvenza; così espressamente l'art. 2544 codice civile per le cooperative che esercitano un'attività commerciale, eccettuate quelle particolari categorie di cooperative che sono soggette a liquidazione coatta amministrativa anche in caso di insolvenza, in virtù di leggi speciali (es. cooperative di credito). Ma nel silenzio della legge deve intendersi che la procedura di liquidazione amministrativa, qualunque sia il presupposto per cui sia prevista, si applica, in luogo del fallimento, anche in caso di insolvenza, salvo la necessità dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza per i particolari effetti previsti dall'art. 203 della presente legge. Quanto poi all'eventuale conflitto tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento per quelle categorie di imprese, per cui la legge prevede la coesistenza delle due procedure, il conflitto non può essere risolto che con il criterio della prevenzione, e in questo senso dispone l'art. 196.

In relazione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa ho considerato anche il problema del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata (art. 3); ma non ho trovato ragione di escludere da queste procedure vaste categorie di imprese per il solo fatto che queste siano soggette a liquidazioni coatte amministrative. Ho solo escluso dalla procedura dell'amministrazione controllata le imprese esercenti il credito, poichè per queste la legge speciale prevede già una procedura di amministrazione controllata (non giudiziaria). Ho però disposto che per le imprese soggette a liquidazione amministrativa, per le quali è escluso il fallimento, si fa luogo alla dichiarazione di insolvenza, nei casi in cui secondo la disciplina del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento (art. 195 settimo comma).

L'art. 4 rinvia infine alle leggi speciali circa talune figure anomale di fallimento che non riguardano l'imprenditore commerciale: il fallimento dell'agente di cambio non imprenditore e il fallimento per debito di imposta.

Del fallimento.

5. — Una delle questioni più dibattute sotto l'impero del codice del 1882 era quella della determinazione del cosiddetto presupposto obbiettivo del fallimento, e cioè del fatto economico che giustifica la dichiarazione del fallimento. L'art. 683 del codice era particolarmente infelice su questo punto, perchè contrapponeva uno stato di fallimento, conseguente alla cessazione dei pagamenti, anteriore al fallimento dichiarato, quasi che lo stato di fallimento potesse sussistere senza questa preventiva dichiarazione. E' stato giustamente osservato che prima del fallimento, e cioè della sentenza che lo dichiara, non c'è uno stato di fallimento, ma un fatto o uno stato economico, quale l'insolvenza, così come prima dell'interdizione non c'è uno stato d'interdizione, ma un fatto naturale, quale l'infermità di mente, e via dicendo. L'insolvenza è appunto il fatto o lo stato che la legge presuppone come necessario per la dichiarazione di fallimento: e questo concetto ampio e comprensivo sostituisce quello di cessazione dei pagamenti del codice, la quale può essere un sintomo, e lo sarà magari ordinariamente, ma può anche essere determinata da altri temporanei fattori, che escludono l'opportunità o la convenienza di dichiarare il fallimento. Questa precisazione era tanto più necessaria in quanto la legge prevede la temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (che è cessazione di pagamenti ma non insolvenza) come presupposto della amministrazione controllata (art. 187).

Ciò premesso la legge ha cura di fissare i criteri per stabilire quando sussista lo stato d'insolvenza: e dispone che questo si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che abbiano il valore sintomatico dell'incapacità del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 5). Dove l'avverbio « regolarmente » indica non solo « alle debite scadenze » ma anche con mezzi normali, in relazione all'ordinario esercizio dell'impresa. Si tratta di criteri generali che non possono eliminare la valutazione concreta che il giudice deve fare caso per caso, eventualmente attraverso l'audizione del debitore, anche in contraddittorio dei creditori, come la legge ha avuto cura di consentirgli (art. 15).

La sostituzione dello stato d'insolvenza alla cessazione dei pagamenti ha avuto come effetto di eliminare la distinzione della cessazione per pagamenti commerciali, essendo l'insolvenza un fatto economico inscindibile, e di eliminare altresì l'obbligo del debitore di fare la dichiarazione della cessazione dei pagamenti entro i tre giorni da quello in cui cessarono (art. 686 cod. 1882). Quest'obbligo infatti presupporrebbe l'identificazione dello stato di insolvenza con l'inadempimento, solo fatto obbiettivamente accertabile ai fini di quella dichiarazione.

6. — Il procedimento per la dichiarazione del fallimento mantiene nel capo I le linee che aveva nel codice: ma esso si è in parte modificato, in parte completato in virtù di alcune norme che colmano lacune costantemente lamentate dalla dottrina e dalla pratica. La semplificazione si ha anzitutto con la eliminazione della forma contenziosa di dichiarazione del fallimento attraverso l'espressa qualifica di ricorso attribuita alla domanda del creditore (art. 6), e la conseguente disciplina dei gravami. Degna di menzione inoltre è la riduzione a un anno del termine entro cui l'imprenditore cessato, alla pari del defunto, può essere dichiarato fallito, e l'abolita restrizione della dipendenza dei debiti dall'esercizio dell'impresa (articoli 10, 11). Ma la semplificazione maggiore sta nell'eliminazione della sentenza che retrodata la cessazione dei pagamenti, che si rifletteva anche sul contenuto eventuale della sentenza dichiarativa; ciò toglie uno dei più fastidiosi impacci allo svolgimento della procedura, fonte di pretestuose opposizioni.

Fra le disposizioni che completano la disciplina della dichiarazione di fallimento, va in primo luogo segnalata quella che prevede il rilievo dello stato di insolvenza da parte del giudice nel processo civile (art. 8). Questa norma dà un contenuto concreto e offre una possibilità pratica di attuazione al potere del tribunale di dichiarare il fallimento *ex officio*, prima ridotto, si può dire, a una mera affermazione teorica. Conviene sottolineare che lo stato di insolvenza che il giudice può rilevare è quello dell'imprenditore che sia parte in causa, il che esclude da un lato che le funzioni del giudice si possano confondere con quelle del pubblico ministero contemplato nell'art. 7, dall'altro mantiene la dichiarazione *ex officio* nell'orbita della funzione giurisdizionale che il giudice concretamente svolge in una data controversia. Risultando l'insol-

venza, il giudice riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento: e non occorre dire che se l'insolvenza è rilevata direttamente dal tribunale competente nella decisione della causa, la dichiarazione può essere da lui emessa senz'altro.

L'art. 9 stabilisce l'autonomia del tribunale italiano rispetto a quello straniero per quel che riguarda la dichiarazione di fallimento di imprenditori che abbiano all'estero la sede principale dell'impresa. Questi possono essere dichiarati falliti in Italia, anche se siano già stati dichiarati falliti all'estero. Il principio risponde a intuitive esigenze politiche di protezione degli interessi nazionali e non ostacola in nulla l'unità del fallimento. La norma è del resto un corollario del principio accolto in tema di delibazione di sequestro dal nuovo codice di procedura civile, e la legge dispone testualmente che sono salve le convenzioni internazionali in materia.

Il giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento è oggetto di tre disposizioni (articoli 18, 19, 20), che lo regolano compiutamente. E' unificato per tutti il termine per proporre l'opposizione (quindici giorni), ed è negato a chi ha chiesto il fallimento il diritto di proporre l'opposizione. La legittimazione passiva spetta al curatore e al creditore richiedente, escluso quindi il debitore, al quale è implicitamente negata la facoltà di intervenire in giudizio per contrastare l'opposizione. La sentenza di revoca è impugnabile, come quella di rigetto dell'opposizione, nei quindici giorni dalla notifica. Revocato il fallimento, i molteplici problemi che sorgono per effetto della revoca sono risolti dall'art. 21, il quale, uniformandosi al principio generale della tutela dell'affidamento, largamente accolto dal codice civile, fa anzitutto salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento, e poi dispone i provvedimenti da prendere per la liquidazione delle spese, compreso il compenso al curatore.

L'ultima norma del capo I (art. 22) non è la meno importante, perchè regola il gravame contro il decreto motivato che respinge l'istanza di fallimento proposta dal creditore (sola ipotesi nella quale il gravame sia ammesso). Il reclamo è proposto dal creditore alla corte d'appello, nel termine di quindici giorni. Se la corte che giudica in camera di consiglio, sentiti il creditore e il debitore, accoglie il ricorso, rinvia gli atti d'ufficio al tribunale per la dichiarazione di fallimento, essendo a questo riservata la competenza esclusiva per tale provvedimento. In tal modo è eliminato il dispendioso e inutile procedimento di opposizione disposto dall'art. 913 del codice di commercio con ingiustificata equiparazione del provvedimento di rigetto della istanza alla sentenza dichiarativa di fallimento.

7. — Il capo II si intitola « degli organi preposti al fallimento ». Questa formula corrisponde a quella del capo I, titolo II del codice, che parlava di persone preposte all'amministrazione del fallimento. Il nuovo titolo è più razionale dal punto di vista tecnico: il fallimento non è un ente alla cui amministrazione si provveda secondo le norme della legge e per mezzo delle persone da questa designate, ma è un processo, che richiede organi speciali in confronto a quelli del processo ordinario. Per quanto la legge non debba prendere posizione nelle questioni dottrinali, essa deve mantenere il coordinamento logico e formale fra le varie sue norme; e il concetto di organo è in funzione degli effetti della dichiarazione di fallimento indicati nell'art. 42 (« priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni »).

Una novità della legge è l'inclusione, fra gli organi del fallimento, del tribunale fallimentare. Non si tratta di una semplice trasformazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 685 del codice: si tratta di una novità, che si concreta nell'attribuzione al tribunale di tutti i poteri amministrativi necessari per il retto svolgimento delle operazioni fallimentari e nella netta distinzione di questi poteri da quelli propriamente giurisdizionali. Il vecchio codice non poteva ignorare del tutto questa differenza fra le funzioni del tribunale nel fallimento, ma si limitava negli articoli 905 e seguenti, in sede di regolamento dell'esercizio delle azioni commerciali, a stabilire i casi in cui le sentenze del tribunale erano soggette ad appello o meno (art. 913), con grande confusione e incertezza della pratica. Ora è decisamente stabilito nell'art. 23, che il tribunale provvede su tutte le controversie e gli incidenti relativi alla procedura che non sono di competenza del giudice delegato, e decide sui reclami contro i provvedimenti di questo: tutto ciò con decreto pronunciato in camera di consiglio e non soggetto a gravame. Di fronte a queste funzioni stanno quelle giurisdizionali vere e proprie, contemplate dall'art. 24, e alle quali il tribunale, come in qualunque altro caso, provvede con sentenza.

In relazione a queste funzioni giurisdizionali, l'art. 24 ha dovuto affrontare le intricate questioni sorte sotto l'impero dell'art. 685 del codice di commercio.

E' stato questo uno dei punti che hanno dato luogo a più gravi discussioni nella preparazione della legge, ritenendosi da molti che si dovesse sostituire la formula ritenuta ambigua del codice (« azioni che derivano » dal fallimento) con l'altra più concreta di azioni che hanno causa, anche occasionale, dal fallimento.

Dopo matura riflessione, ho ritenuto di non complicare la formula generale dell'art. 685 del codice di commercio, risolvendo in concreto i casi più dubbi. Pertanto ho mantenuto la competenza del tribunale fallimentare per le azioni che derivano dal fallimento, e cioè in primo luogo per tutte le azioni che sono promosse contro il fallimento, relative ad atti della procedura fallimentare, o dirette a far valere un diritto nei confronti della massa creditoria. La competenza del tribunale fallimentare per molte di queste azioni è del resto già implicita nel particolare procedimento disposto dalla legge per il loro esercizio, come per le azioni dei creditori e dei terzi che agiscono per la rivendica, separazione e restituzione di cose mobili (articoli 93 - 103), o nella natura stessa dell'azione, come per la moglie che agisce per contrastare alla presunzione dell'art. 70. Ho ritenuto però opportuno riprodurre il principio, accolto dal Regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, che la competenza del tribunale fallimentare si estende alle azioni relative a rapporti di lavoro. Il dubbio più grave riguardava, anche sotto il codice del 1882, le azioni reali immobiliari: e per queste ho ritenuto che ragioni di opportunità, anche se tali azioni possono derivare dal fallimento, consigliano di escludere il loro assorbimento nella competenza del tribunale fallimentare.

Per quel che riguarda poi le azioni revocatorie fallimentari, la competenza del tribunale fallimentare deriva dalla loro stessa natura e il dubbio sorto per la revocatoria ordinaria è stato eliminato con la determinazione della competenza del tribunale fallimentare, ciò che appare più ragionevole e in armonia con le altre soluzioni accolte (art. 66). Tutte le altre azioni promosse dal fallimento, sia reali che personali, seguono le ordinarie norme di competenza.

8. — La figura e i poteri del giudice delegato rimangono quelli già fissati dal codice abrogato e dalla legge del 1930. Si è però avuto cura di condensare in un unico articolo tutte le sue attribuzioni nella procedura fallimentare (rinviando a più opportuna sede quelle di carattere istruttorio nei processi che hanno origine dal fallimento), cogliendo l'occasione per importanti precisazioni, quale quella che l'autorizzazione al

curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto (e quindi anche a costituirsi parte civile a norma dell'art. 240) deve essere data per ogni grado del giudizio medesimo (art. 25, n. 6). L'art. 26 regola il reclamo contro i decreti del giudice delegato: si tratta di una semplice procedura non contenziosa, che si svolge davanti al tribunale fallimentare, su ricorso proposto entro tre giorni da chiunque vi abbia interesse. Si stabilisce in modo espresso, che, salva contraria disposizione della legge, il ricorso non ha efficacia sospensiva del provvedimento del giudice delegato. Infine in armonia con la nuova figura del giudice istruttore nel processo civile non è stata riprodotta la disposizione dell'art. 4 della legge del 1930 che esclude il giudice delegato dalla formazione del collegio nei giudizi da lui autorizzati.

9. — Anche per quel che riguarda il curatore, la legge riproduce le norme contenute nella legge del 1930, la cui efficacia moralizzatrice è stata collaudata da oltre un decennio di applicazione. Queste norme sono state però chiarite e precisate nella forma, e dove occorreva completate: si è così disposto che il deposito delle somme riscosse deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non al curatore, e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato (art. 34), e che per gli atti indicati nell'art. 35 (riduzioni di crediti, compromessi, transazioni ecc.), il curatore debba essere autorizzato dal giudice delegato, se il loro valore non eccede le lire diecimila, in caso contrario con decreto del tribunale. Nell'art. 35 resta così assorbita anche la norma dettata in materia di transazione dall'art. 797 codice di commercio. Data poi la qualifica di pubblico ufficiale del curatore, e il sistema della sua scelta, occorreva un procedimento speciale per la sua revoca, ma nello stesso tempo bisognava sottrarlo all'arbitrio del singolo creditore. Ciò si è ottenuto attribuendo al tribunale il potere di revoca, con decreto emesso in camera di consiglio, senza contradittorio, ma sentiti il curatore e il pubblico ministero, e al giudice delegato il potere di proporre la revoca stessa, anche su richiesta del comitato dei creditori.

Stabilito espressamente che il curatore deve adempiere ai doveri del suo ufficio con diligenza, in caso di revoca si è attribuita al nuovo curatore l'esercizio dell'azione di responsabilità, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 38). Solo con la chiusura del fallimento i creditori e il fallito riprendono la loro libertà di azione. L'art. 39 infine regola il compenso dovuto al curatore, sottraendolo ad ogni pattuizione privata, colpita dalla più radicale nullità.

10. — Anche la delegazione dei creditori subisce una trasformazione nella nuova legge, che è resa evidente nel nuovo nome assunto di «comitato dei creditori». Per quanto le funzioni del comitato dei creditori si svolgano essenzialmente nell'interesse dei creditori, la sua nomina è oramai sottratta a ogni influenza di questi, espressa sia nella forma dell'elezione, come avveniva nel codice, sia nella forma della designazione, accolta dalla legge del 1930. E' il giudice delegato oramai che provvede alla nomina così del comitato, come del suo presidente, e in quanto occorra alla sostituzione dei suoi membri. Unico vincolo al potere discrezionale del giudice è che la scelta deve avvenire fra i creditori; e ciò importa come conseguenza che la costituzione del comitato deve essere fatta di regola entro dieci giorni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, a norma dell'art. 97 (art. 40). Quanto ciò rafforzi i poteri del comitato, per la veste nettamente pubblicistica che viene ad assumere, non è il caso di dire: si può aggiungere che anche le sue funzioni ne risultano ampliate, perchè accanto alle tradizionali mansioni di sorveglianza che esso conserva rispetto al curatore nell'amministrazione del fallimento, e oltre alla partecipazione attiva all'amministrazione sotto forma di parere obbligatorio, nei casi dalla legge indicati, il comitato può in ogni momento essere chiamato dal giudice o dal tribunale a dare il suo parere quando essi lo stimano opportuno. E' così una specie di organo consultivo permanente, che viene istituito dalla legge, ed è lecito presumere che l'accrescimento dei poteri del giudice, con la maggiore responsabilità che esso importa, renderà frequente e quasi naturale il ricorso a tale organo, con grande vantaggio del fallimento, anche dal punto di vista della stabilità dei provvedimenti.

L'ufficio dei membri del comitato è gratuito, salvo il rimborso delle spese.

11. — Il capo terzo del titolo II tratta degli effetti del fallimento, e costituisce il corpo centrale dell'istituto. Si raccolgono sotto questo capo, in quattro sezioni distinte, le norme che regolano gli effetti del fallimento per il fallito (articoli 42-50), quelle che regolano gli effetti per i creditori (articoli 51-63), le norme sugli atti pregiudizievoli ai creditori (articoli 64-71) e infine, le norme sui rapporti giuridici preesistenti (articoli 72-83). Importantissime sono le innovazioni introdotte dalla legge in questo capo, che abbraccia tutte le norme sostanziali del fallimento.

12. — L'effetto immediato che la sentenza dichiarativa di fallimento produce per il fallito è indicato dall'art. 42 come la perdita dalla data della sentenza stessa dell'amministrazione e della disponibilità dei beni. E' questo il cosidetto «spossessamento», che tanto travaglio di idee ha in ogni tempo determinato fra gli studiosi dell'istituto. La legge non poteva nè doveva prendere posizione in mezzo a queste contese: essa ha invece avuto cura di precisare, in confronto all'art. 699 del codice, che il fallito perde non solo l'amministrazione dei suoi beni, ma anche la disponibilità, e sopratutto di fissare i limiti di questa perdita, che non può essere rettamente intesa se non con riferimento ai beni presenti alla data della sentenza dichiarativa. Per i beni che pervengono in seguito al fallito, la legge, tenuta ferma la sana tradizione nostra che li comprende nel fallimento, aggiunge che devono essere previamente dedotte le passività inerenti all'acquisto e alla conservazione di detti beni (art. 42): e in questo modo dà base positiva a una soluzione che già la migliore dottrina auspicava, senza tuttavia concordare nel suo fondamento giuridico.

Effetti della perdita dell'amministrazione e della disponibilità sono la perdita della legittimazione processuale, attiva e passiva, nelle controversie relative a rapporti patrimoniali (art. 43), anche se in corso, e l'inefficacia rispetto ai creditori degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti e ricevuti (art. 44). Un ulteriore importante effetto è quello che enuncia l'art. 45, risolvendo gravi dissensi dottrinali e giurisprudenziali: e cioè l'inefficacia, rispetto ai creditori, delle formalità (iscrizioni, trascrizioni, ecc.) necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, quando siano compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento.

Non sarà inutile ricordare, quasi come contrappeso a queste severe norme, che la legge si è preoccupata di rendere più umana la posizione del fallito dal punto di vista strettamente personale: infatti non solo è stata mantenuta la facoltà del giudice di attribuire a lui un assegno alimentare, ma è stato disposto che la casa di sua proprietà, nei limiti necessari alla sua abitazione e a quella della famiglia, non può essere di-

stratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività (art. 47). Anche nella ispezione della corrispondenza sono stati salvaguardati gli eventuali interessi del fallito (art. 48).

13. — Gli effetti del fallimento per i creditori, diretti a realizzare la *par condicio*, si possono raggruppare in due categorie: la prima comprende le conseguenze che il fallimento ha sull'azione dei creditori, la seconda le modificazioni che il diritto stesso dei creditori subisce nella procedura fallimentare.

Per quel che riguarda l'azione, la legge ha cura di fissare due principii molto semplici e precisi che eliminano le incertezze e le questioni che si agitavano nella pratica. Il primo è che nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (art. 51); il secondo è che tutti i creditori, anche se muniti di prelazione, devono assoggettarsi all'accertamento secondo le norme proprie del processo fallimentare (art. 52). Il solo temperamento che la legge ammette è che i creditori privilegiati a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile o pignoratizi possono realizzare il loro diritto anche durante il fallimento (ma sempre dopo l'ammissione al passivo) con una sollecita procedura disposta dall'art. 53, e salvo il riscatto da parte del curatore. Quanto alle procedure immobiliari in corso al momento della dichiarazione di fallimento esse possono proseguire, ma al creditore procedente si sostituisce il curatore (art. 107).

Le modificazioni dei diritti dei creditori rese necessarie dall'esigenza di realizzare la *par condicio* erano in parte già contenute nel codice di commercio, sebbene disperse in luoghi diversi: nel riprodurle, si è cercato di rendere più chiara la formula legislativa, eliminando non pochi dei dubbi sorti nella sua interpretazione. Così ad esempio il diritto dei creditori ipotecari o privilegiati, frammentariamente regolato in ben cinque articoli del codice (775-779) forma ora oggetto di un unico articolo (art. 54); la sospensione del corso degli interessi, la scadenza anticipata dei crediti a termine, e la partecipazione dei crediti condizionali sono disciplinati dall'art. 55 sotto il comune denominatore del carattere pecuniario dei crediti; la contorta e oscura norma dell'art. 768 del codice in tema di crediti infruttiferi non scaduti ha ceduto il posto alla regola dell'art. 57, che prescrive chiaramente l'obbligo della detrazione degli interessi nell'ammissione dei crediti medesimi al passivo.

Non poche sono però le nuove disposizioni introdotte dalla legge; tali, l'art. 59, relativo alla valutazione dei crediti non pecuniari, che non siano scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, e l'art. 58 sulla valutazione delle obbligazioni, che mantiene la corrispondente norma dell'art. 31 della legge 24 maggio 1903, n. 197. Ma fra tutte è degna di particolare rilievo la norma dell'art. 56, la quale, innovando radicalmente il sistema del codice, ammette i creditori a compensare i loro debiti coi crediti che essi vantano verso il fallito, ancorchè non siano scaduti prima della dichiarazione di fallimento. E' questo un principio inspirato ad equità, come dimostra il fatto che esso si trova ormai accolto in quasi tutte le legislazioni moderne. Per evitare possibili abusi, la legge tuttavia ha avuto cura di introdurre una limitazione, escludendo dalla compensazione i crediti non scaduti che siano stati acquistati per atto tra vivi dopo la dichiarazione del fallimento o nell'anno anteriore.

14. — La sezione terza del capo III raggruppa tutte le norme relative agli atti pregiudizievoli ai creditori. E' già in questo un'opportuna innovazione di carattere sistematico rispetto al codice del 1882, che trattava della revoca degli atti fraudolenti nel titolo I, tra gli effetti del fallimento, e rimandava al titolo dell'accertamento del passivo la disciplina degli atti compiuti fra i coniugi, limitandosi a considerare la moglie come una delle varie specie di creditori (titolo III, capo II). E' chiaro, e non ha bisogno di dimostrazione, che gli atti compiuti fra il fallito e qualunque terzo, interessano il fallimento in quanto essi possono pregiudicare i creditori: e così si giustifica la assunzione degli uni e degli altri sotto un unico titolo.

Ma ben più importanti sono le innovazioni contenute nella sezione in merito alla disciplina di questi atti. Come è noto il codice del 1882 risolveva il problema della revoca che è poi il problema centrale del fallimento, prevedendo un periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, detto di cessazione dei pagamenti, il cui momento iniziale veniva fissato volta per volta dal tribunale con la sentenza dichiarativa o con altra successiva, nel limite massimo di tre anni dalla dichiarazione, ridotto a due dalla legge del 1930. Gli atti compiuti dal fallito in questo periodo erano colpiti da presunzione di frode, più o meno assoluta a seconda della natura dell'atto, e soggetti a revoca.

L'imperfezione di questo sistema era denunciata dal fatto che molte volte erano necessarie più sentenze di retrodatazione, e proprio al fine di colpire singoli atti che emergevano nel corso della procedura fallimentare: con una evidente sproporzione tra mezzo e fine, che si risolveva a danno di terzi incolpevoli, coinvolti in una generica presunzione di frode solo per aver trattato con una persona che dopo due anni doveva fallire. Perciò si era già da tempo caldeggiata, e aveva trovato favorevole eco nei precedenti progetti di riforma, la sostituzione del periodo generale e generico di presunzione di frode, stabilito ad arbitrio del giudice, con diversi periodi legali, e quindi determinati e specifici, a seconda delle categorie di atti revocabili. Su questa linea si è posta la legge, la quale in sostanza ha voluto che l'atto stesso della cui revoca si tratta, costituisca il sintomo rivelatore dello stato d'insolvenza, tenuto conto del momento in cui fu compiuto.

15. — Queste le linee del nuovo sistema accolto dalla legge. In merito poi a singoli atti pregiudizievoli ai creditori, la legge mantiene la tradizionale distinzione fra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso. I primi sono dichiarati senz'altro privi di effetto rispetto ai creditori (non annullati come impropriamente si esprimeva il codice nell'art. 707), sempre che siano compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 64). Nel mantenere questa giusta norma, la legge ha però avuto cura di precisare che sono esclusi dalla grave sanzione i regali d'uso, gli atti compiuti a scopo di pubblica utilità o in adempimento di un dovere morale (come ad es. la costituzione di dote) sempre che la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Analoga disciplina hanno i pagamenti di debiti non scaduti, con la precisazione però, rispetto al codice, che si tratti di debiti la cui scadenza doveva avvenire il giorno della dichiarazione del fallimento o successivamente (art. 65).

Quanto agli atti a titolo oneroso, l'art. 67, uniformandosi al principio accolto nell'art. 2901 del codice civile, dispone che essi sono revocati subordinatamente alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo. Questa conoscenza è presunta, salvo prova contraria, per gli atti in cui ci sia squilibrio notevole per le prestazioni, per le estinzioni di debiti scaduti eseguite con mezzi anormali, per le garanzie per debiti non scaduti, sempre che siano compiuti entro i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 67, nn. 1, 2, 3) e infine per le garanzie per debiti scaduti comprese fra queste le ipoteche giudiziali e le volontarie che

siano costituite entro l'anno anteriore alla stessa dichiarazione (art. 67, n. 4). Spetta invece al curatore provare la conoscenza da parte del terzo per gli altri atti a titolo oneroso che siano compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento: e la legge ha cura di specificare che fra questi atti sono compresi le ipoteche contestuali al credito, e i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili.

E' opportuno aggiungere che accanto alla revoca fallimentare, la legge ammette, come già il codice, l'esercizio della pauliana secondo le norme del codice civile (art. 66). Essa ha anzi precisato, per eliminare ogni dubbio, che anche quest'azione subisce la *vis attractiva concursus*, sia che si proponga in confronto del contraente immediato, sia dei suoi aventi causa.

16. — Le norme sugli atti pregiudizievoli ai creditori si applicano con maggior rigore quando questi siano compiuti tra coniugi: in tal caso è soppresso ogni termine di compimento dell'atto, salva la difficile prova dell'ignoranza dello stato d'insolvenza del coniuge fallito. L'art. 69, che ciò dispone, regola anche il conflitto di interessi fra i creditori e la moglie del fallito derivante dall'ipoteca legale per la dote, escludendo che questa si estenda ai beni pervenuti al marito commerciante durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione. L'art. 70 poi completa la disciplina di questa materia mantenendo la presunzione muciana, che però è riferita ad entrambi i coniugi, e non solo alla moglie, e limitata agli acquisti fatti nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Ho creduto inutile riprodurre le altre minute norme contenute nel codice del 1882 in tema di rapporti fra coniugi perchè la soluzione della questione da esse previste può agevolmente ricavarsi dai principî generali.

17. — L'art. 71 conclude la disciplina degli atti pregiudizievoli ai creditori ammettendo al passivo fallimentare per l'importo del suo eventuale credito il terzo che per effetto della revoca abbia restituito quanto aveva ricevuto dal fallito. La necessità della norma è in relazione al principio contrario affermato dal codice civile (art. 2902 del codice civile) per la revoca esercitata fuori del fallimento.

18. — Completamente nuova rispetto al codice del 1882 è la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti preesistenti, contenuta nella sezione quarta del capo III. La lacuna legislativa era stata in parte colmata dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ma grandi erano le incertezze e grande perciò il bisogno di un definitivo ordinamento della materia. Già i precedenti progetti, e in particolare quello del 1925, si erano reso conto di questa esigenza, e anche a me è sembrato che essa non poteva essere trascurata senza mantenere, tra l'altro, una nota di inferiorità della nostra legge fallimentare rispetto a quelle straniere.

I contratti presi in esame dalla legge sono quelli che pur essendo perfezionati prima della dichiarazione di fallimento, non hanno avuto la loro piena esecuzione da entrambe le parti, perchè la semplice esecuzione unilaterale si risolve in un credito della parte che ha eseguito verso l'altra, e i crediti si fanno valere secondo le norme proprie del fallimento. Pertanto la legge tratta anzitutto del fallimento del compratore nella vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti; l'equilibrio fra il venditore *in bonis* e il compratore fallito è realizzato col riconoscimento del diritto a favore del venditore a compiere la sua prestazione accettando il pagamento in moneta fallimentare, e del diritto del curatore di pretendere l'esecuzione del contratto, assumendo tutti gli obblighi relativi, oppure di sciogliersi dal medesimo. Fino alla decisione del curatore, l'esecuzione rimane sospesa, ma il venditore può mettere in mora il curatore, provocando l'assegnazione di un termine non superiore a otto giorni da parte del giudice delegato. Con analoghi criteri è regolato il caso di fallimento del venditore (art. 72). Se la vendita è a termine o a rate, il curatore del compratore fallito può subentrare nel contratto alle stesse condizioni, ma il venditore può chiedere cauzione (art. 73). Trattandosi infine di somministrazione o di vendita a consegne ripartite il curatore deve, per un principio di evidente equità, pagare integralmente anche il prezzo delle consegne già avvenute (art. 74).

Sempre in tema di vendita l'art. 75 riproduce in questa più opportuna sede, le disposizioni dell'art. 804 e seguenti del codice di commercio relative alla cosiddetta rivendica fallimentare snellendole nella forma ed eliminando quelle imprecisioni di linguaggio che avevano determinato tante disquisizioni dottrinali.

Nei contratti di borsa a termine, la legge (art. 76) riproduce la norma dell'art. 6 Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, per la quale il fallimento di uno dei contraenti prima della scadenza porta allo scioglimento anticipato del contratto, con l'immediata liquidazione delle differenze.

Le disposizioni successive riguardano alcuni contratti per i quali sorge il problema se il fallimento è causa di scioglimento o meno del rapporto: e la legge ha in generale accolto le soluzioni che sono già prevalse nella dottrina e nella giurisprudenza. Così l'associazione in partecipazione (art. 77) si scioglie per il fallimento dell'associante, mentre si sciolgono per il fallimento di una delle parti il conto corrente, i contratti bancari, il mandato, la commissione (art. 78) e l'appalto, salvo per quest'ultimo il subingresso del curatore che offra idonee garanzie, e sempre che la persona dell'appaltatore fallito non fosse un motivo determinante del contratto (art. 81). Per contro, la locazione d'immobili non si scioglie per il fallimento del locatore, mentre se fallisce il conduttore, il curatore può recedere dal contratto pagando un giusto compenso, al quale è riconosciuto lo stesso privilegio dell'art. 2764 del codice civile (art. 80). Neppure si scioglie l'assicurazione contro i danni se fallisce l'assicurato, salvo l'aggravamento del rischio a norma dell'art. 1898 del codice civile e il patto contrario: ma anche qui un principio analogo a quello stabilito per la vendita impone al curatore la soddisfazione integrale dei premi non pagati, in caso di continuazione del contratto (art. 82).

Degna di particolare rilievo è infine la norma dell'art. 79, che prevede le conseguenze della perdita delle cose possedute dal fallito a titolo precario. L'ipotesi ha una grandissima importanza pratica, poichè comprende tutti i casi di affidamento, (custodia, deposito, comodato ecc.). La soluzione accolta è in armonia con l'esperienza dottrinale e pratica occasionata da famosi e per fortuna ormai remoti dissesti: ed è nel senso che, fermo restando l'obbligo del curatore di recuperare il possesso della cosa in quanto possibile, non resta al proprietario o avente diritto che un credito corrispondente al valore che le cose perdute avevano alla data della dichiarazione del fallimento. In un solo caso questo credito può essere pagato integralmente: ed è quando la perdita è avvenuta dopo l'apposizione dei sigilli: ciò che è ben naturale, poichè essa è in tal caso un fatto del fallimento e non del fallito.

19. — Si iniziano col capo IV le disposizioni che regolano lo svolgimento della procedura fallimentare. E si iniziano coi provvedimenti conservativi ai quali appunto il capo IV è dedicato, che sono principalmente l'apposizione dei sigilli, l'inventario e l'esercizio provvisorio.

In questa materia la legge non poteva introdurre grandi novità, ma molto poteva fare e ha fatto per rendere semplici e organiche le pletoriche norme del corrispondente capo del codice. Fra le cose degne di segnalazione, ricordiamo che la funzione dell'apposizione dei sigilli è affidata direttamente al giudice delegato, il quale ha il potere di emettere nell'atto stesso i provvedimenti provvisori e conservativi che ritenga necessari (art. 84). E' stato enunciato espressamente il principio che l'inventario (per il quale l'art. 87 prescrive particolari cautele) implica l'acquisizione dei beni da parte del curatore: ed è prevista la trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento su istanza del curatore nei pubblici registri, quando il fallito possegga immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione (art. 88). Infine, per quel che riguarda l'esercizio provvisorio è stato mantenuto il principio già stabilito dalla legge del 1930 che, considerando con particolare sfavore questo istituto, attribuì la competenza per la concessione al tribunale, anzichè al giudice delegato, ed è stato esplicitamente disposto che la concessione può essere consentita solo quando dall'improvvisa interruzione può derivare grave ed irreparabile danno. I poteri che a norma della legge del 1930 spettano all'assemblea dei creditori, sono stati, in armonia col sistema della legge, trasferiti al comitato dei creditori, il cui parere favorevole dopo il decreto che chiude lo stato passivo a sensi dell'art. 97 è condizione perchè l'esercizio provvisorio possa essere iniziato, continuato o ripreso in tutto o in parte. Chiudono il capo le disposizioni relative all'anticipazione delle spese da parte dell'erario, nel caso che nel fallimento non vi sia disponibilità di somme liquide necessarie alle spese della procedura. Al fine di facilitare l'opera di ricupero di tali spese da parte delle cancellerie, ho preveduto l'istituzione di un distinto registro, nel quale le anticipazioni vanno annotate (art. 91).

20. — L'accertamento del passivo nel fallimento è il terreno sul quale si incontrano, e quasi direi si scontrano, l'interesse generale con l'interesse particolare, poichè da esso dipende la determinazione dei soggetti ai quali l'esecuzione collettiva dovrà profittare. Di qui la delicatezza della disciplina legislativa dell'istituto che deve trovare il giusto equilibrio fra i due interessi, per evitare che le azioni individuali turbino l'andamento generale della procedura, e, d'altra parte, che l'impulso ufficioso possa essere fonte d'ingiustizia rispetto ai singoli creditori.

La legge del 1930 aveva nel complesso risolto felicemente il problema svolgendo in senso nettamente giurisdizionale la fase di verifica che, a norma degli articoli 761 e seguenti del codice, si svolgeva davanti al giudice delegato. Su questa linea ho creduto che si potevano fare ulteriori progressi, attribuendo senz'altro al giudice il potere di formare lo stato passivo del fallimento e di concluderlo, dopo opportuno contraddittorio, con un decreto, che lo rende esecutivo. L'affinità del procedimento con quello monitorio risulta evidente. Ai creditori non ammessi, e a quelli che intendono impugnare l'ammissione di altri creditori è concessa, come contro il decreto monitorio, opposizione, e il processo s'instaura davanti allo stesso giudice delegato che assume, a norma del nuovo codice di procedura civile, le funzioni di istruttore delle singole cause. La semplicità e la garanzia che offre questo sistema mi hanno indotto ad estenderlo alle azioni di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili, che rappresentano anch'esse sotto un altro punto di vista, l'affermazione di un diritto particolare di fronte al fallimento.

21. — Conviene esaminare il procedimento in qualche suo importante dettaglio.

Il procedimento di accertamento del passivo si inizia su istanza di parte, e cioè con la domanda di ammissione dei creditori, che già sono stati informati dal curatore, a norma dell'art. 92, del termine entro il quale la domanda stessa deve essere presentata (art. 16). La forma e il contenuto della domanda corrispondono a quelli del codice, eccetto per quel che riguarda la dichiarazione che il credito è vero e reale, che è soppressa per la sua manifesta inutilità. Per quanto logicamente discende dai principi ho voluto specificamente dichiarare nell'art. 94 che la domanda ha tutti gli effetti di una domanda giudiziale, e impedisce altresì ogni decadenza di termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento.

La formazione dello stato passivo è opera del giudice, e attraversa due fasi. La prima (art. 95) si può considerare come un progetto di stato passivo, ma contiene già le decisioni provvisorie sulla ammissione o sulla esclusione dei crediti, in base ai documenti prodotti, alle risultanze delle indagini del curatore e alle altre eventuali informazioni. Il giudice valuta liberamente le prove: solo se un credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito. Lo stato passivo è depositato in cancelleria, e forma la base della discussione nell'adunanza dei creditori prevista dalla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, n. 5), che apre la seconda fase del procedimento: in questa il giudice esamina anche le domande successivamente proposte e in seguito alle risultanze delle discussioni apporta, immediatamente, o entro quindici giorni dalla fine dell'adunanza, le modificazioni necessarie allo stato passivo, il quale è chiuso con un suo decreto, che lo dichiara esecutivo a tutti gli effetti e pertanto attribuisce ai creditori concorsuali la qualità di concorrenti.

22. — Come ho accennato, le contestazioni allo stato passivo così concluso si risolvono, nel sistema della legge, in vere e proprie opposizioni: opposizioni di creditori contro la propria esclusione o contro l'ammissione di altri creditori, da decidersi in unico giudizio. Gli uni e gli altri hanno un unico termine di quindici giorni decorrenti dal nuovo deposito in cancelleria che viene perciò comunicato personalmente dal curatore ai creditori esclusi (art. 97).

Le forme dell'opposizione e del giudizio che ne consegue sono ridotte a una linea estremamente semplice. La proposizione avviene con ricorso al giudice delegato; questi fissa con decreto l'udienza di comparizione, e il termine di notifica al curatore. Il procedimento prosegue quindi con il rito del nuovo codice di procedura, e in esso il giudice assume le funzioni dell'istruttore. Le cause per le quali non occorre istruzione sono rinviate a una stessa udienza davanti al collegio, il quale pronuncia con unica sentenza, appellabile nei quindici giorni. La comparizione delle parti davanti al giudice faciliterà sicuramente le composizioni amichevoli delle controversie, come la legge stessa prevede (art. 100), così che gli intralci allo svolgimento delle operazioni fallimentari saranno ridotti in notevole misura rispetto al codice: e a ciò in ogni caso contribuirà in misura notevole, la disposta inappellabilità della sentenza nelle controversie non eccedenti la competenza del pretore, tenuto presente l'aumentato limite di questa (art. 99 ultimo comma).

23. — Completano la disciplina dell'accertamento dei crediti le norme relative alle dichiarazioni tardive e alle istanze di revocazione contro crediti ammessi (articoli 101 e 102). Si tratta di ipotesi abbastanza rare, ma che la legge non poteva non prevedere senza lasciare una lacuna. Per le dichiarazioni

tardive (e cioè, secondo il sistema della legge, posteriori all'adunanza dei creditori) il procedimento è in tutto analogo a quello delle contestazioni: il giudice fissa l'udienza per la comparizione del creditore e del curatore, e se non si raggiunge l'accordo, provvede all'istruzione della causa. Il limite di ammissibilità delle dichiarazioni tardive è dato dall'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo fallimentare.

Per le istanze di revocazione, esse sono ammesse nelle stesse ipotesi previste dall'art. 770 del codice, sono giudicate con la stessa procedura delle dichiarazioni tardive, ed è disposto, per ragioni di economia, che, se il fallimento si chiude senza che sia intervenuta decisione definitiva, resti ferma la competenza del tribunale fallimentare.

24. — Come ho accennato, il procedimento istituito dalla legge per l'accertamento del passivo è esteso anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili, già regolate parzialmente e imperfettamente dagli articoli 807 e 808 del codice. Allo stato passivo corrisponde uno stato delle domande accolte o respinte dal giudice. E' prescritto che il giudice deve sentire il fallito, prima di provvedere; e in ogni caso le domande proposte tardivamente non possono pregiudicare le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.

25. — La liquidazione dell'attivo nel fallimento ha richiesto poche disposizioni poichè la riforma già in atto dell'espropriazione individuale ha reso tanto semplice e snella la procedura che l'art. 105 della legge ha potuto rinviare puramente e semplicemente ad essa per quel che concerne la vendita dei beni mobili ed immobili del fallito. Di particolare al fallimento non restano che l'attribuzione delle funzioni di giudice dell'esecuzione al giudice delegato, che stabilisce il tempo della vendita, di regola successivamente al decreto che chiude e rende esecutivo lo stato passivo (art. 104), e i rapporti della liquidazione fallimentare con le esecuzioni immobiliari in corso. Per quest'ultima ipotesi è prevista la surroga *ope legis* del curatore al creditore procedente, anche se questi ha ipoteca o privilegio speciale sull'immobile.

La legge ha poi avuto cura di risolvere una questione che era sorta sotto l'impero del codice e della legge del 1930, e cioè se il curatore ha diritto a dedurre dal prezzo degli immobili venduti la somma eventualmente liquidatagli quale compenso per l'intera amministrazione fallimentare. La soluzione adottata è quella già affermata nella giurisprudenza della cassazione, e cioè che al curatore può essere corrisposto un compenso (s'intende in conto della retribuzione finale) nel solo caso che abbia svolto opera di amministrazione degli immobili. Il giudice delegato se del caso liquida tale compenso, e ne ordina il pagamento con prelievo sul prezzo (art. 109).

26. — La fase finale della procedura fallimentare, destinata alla ripartizione dell'attivo, non presenta, nè poteva presentare novità di grande rilievo. La legge si limita a rendere più semplici e organiche le norme del codice del 1882, introducendo qualche modificazione che accresce le garanzie dei creditori.

Così per quel che riguarda il piano di reparto esso è formato dal giudice su un progetto presentato dal curatore, e col concorso del comitato dei creditori. Dopo dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, durante i quali i creditori possono far pervenire le loro osservazioni, è reso esecutivo con decreto del giudice medesimo (art. 110). Nelle erogazioni delle somme ricavate dalla liquidazione hanno la preferenza assoluta i crediti per le spese di amministrazione, compreso il compenso al curatore (art. 112); i creditori ammessi tardivamente a norma dell'art. 101 concorrono solo alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del loro credito, salvo che il mancato intervento non dipenda da causa ad essi non imputabile (art. 112). Trova infine la sua giusta collocazione in questa sede la disciplina del rendiconto del curatore (art. 116) che non deve più essere approvato dall'assemblea dei creditori, come eccessivamente stabiliva l'art. 757 del codice, ma è presentato al giudice delegato, il quale ne ordina il deposito in cancelleria e fissa un'udienza perchè gli interessati, se credono, presentino le loro osservazioni. Se nessuna osservazione è presentata, il giudice approva il conto; se sorgono contestazioni, il giudice assume le funzioni di istruttore, e la decisione finale spetta al collegio, a norma del codice di procedura civile.

27. — Sotto il titolo della cessazione della procedura fallimentare, il capo VIII raccoglie in due sezioni tutti i modi coi quali si può concludere: e cioè la chiusura propriamente detta, e il concordato. E' questa una più logica sistemazione della materia rispetto al codice del 1882, che della chiusura trattava fugacemente in appendice alla ripartizione dell'attivo.

E la nuova sistemazione non è solo formale, ma è un riflesso del più ampio contenuto della sezione destinata alla chiusura del fallimento. Tutte le ipotesi sono infatti ormai prevedute e regolate: e cioè la mancanza di domande di ammissione al passivo nei termini stabiliti, la compiuta ripartizione dell'attivo, l'estinzione dei debiti anche anteriormente alla ripartizione o per effetto di essa, infine l'insufficienza dell'attivo rispetto alla utilità della continuazione della procedura (art. 118). E sono risolti formalmente i problemi che determina questa chiusura, lasciati insoluti dal codice, con grande incertezza della pratica: così che si può dire che la sezione stessa costituisca una novità, e non fra le meno apprezzabili, della legge.

La chiusura del fallimento è dichiarata, su istanza del curatore, del debitore o anche d'ufficio, con decreto del tribunale, che è affisso, nelle forme della sentenza dichiarativa, ed è reclamabile davanti alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio (art. 119). Gli effetti della chiusura sono indicati dall'art. 120: cessano da quel momento gli effetti patrimoniali del fallimento, decadono gli organi fallimentari, e i creditori riacquistano intera la loro libertà per la parte non soddisfatta del loro credito, interessi compresi.

28. — La legge quindi affronta (articoli 121-123) la delicata questione della riapertura del fallimento, così incompiutamente risolta dal codice di commercio che la prevedeva nell'art. 815, ma solo su istanza del debitore, e ammetteva una singolare forma di revocazione su istanza degli interessati, e a loro spese, nell'art. 818. Con maggiore aderenza alla realtà la presente legge dispone che quando la chiusura sia avvenuta per ripartizione dell'attivo senza estinzione dei debiti, per insufficienza di attivo, il debitore e qualunque creditore possono chiedere, entro i cinque anni dal decreto, che il fallimento sia riaperto, a condizione che nel patrimonio del fallito esistano attività tali da rendere utile il provvedimento, o che il debitore offra garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori nuovi e vecchi. La riapertura è disposta dal tribunale, con sentenza in tutto analoga a quella dichiarativa del fallimento, ma non soggetta ad alcun gravame. Il giudice delegato e il curatore sono richiamati in ufficio o nominati di nuovo, e i termini per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e per l'esame dello stato passivo sono ridotti non oltre la metà di quelli fissati dall'art. 16, numeri 4 e 5.

Il fallimento riaperto utilizza i risultati della procedura precedente: pertanto lo stato passivo già formato a norma dell'art. 97 e le successive statuizioni sui crediti conservano tutto il loro valore. I creditori nuovi concorrono coi vecchi: e per questi ultimi, i crediti sono riferiti al momento della riapertura del fallimento, dedotto quanto riscosso nelle precedenti ripartizioni, salve naturalmente le cause legittime di prelazione (art. 122). Per le azioni revocatorie, i termini degli articoli 65, 67, 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura; ma sono privi di effetto gli atti a titolo gratuito, nel senso dell'art. 64, posteriori alla chiusura del fallimento (art. 123).

E' appena il caso di accennare che anche entro il termine concesso dall'art. 121 per la riapertura del fallimento può essere dichiarato un nuovo fallimento, se ne ricorrono gli estremi (es. debitore che abbia ripreso a esercitare il commercio e cada in stato d'insolvenza).

29. — Anche relativamente all'altro modo di cessazione del fallimento, e cioè al concordato, la legge apporta notevoli modificazioni al codice del 1882. Sono troppo noti gli abusi che si erano perpetrati nella pratica fallimentare sotto l'egida di questo codice: la legge del 1930, più volte ricordata, aveva perciò già affrontato il problema, e aveva introdotto alcuni rimedi che un'esperienza decennale ha dimostrato efficacissimi, e degni di essere non solo mantenuti, ma perfezionati. Sulla linea di questa legge del 1930 si svolge la riforma qui illustrata: della quale si può sinteticamente dire che ha introdotto nel concordato quei criteri di allargamento delle funzioni e dei poteri del giudice delegato che caratterizzano tutta la procedura fallimentare, con vantaggio non indifferente per i creditori.

Un'immediata sensazione dello spirito informatore della legge si ha nel nuovo meccanismo adottato per la conclusione del concordato. Le premesse logiche e giuridiche del sistema sono due: che non può aver luogo altro concordato che quello giudiziale di massa, escluso il concordato amichevole di cui nell'art. 830 del codice, e che la proposta di concordato non può che partire dal fallito, esclusa ogni iniziativa del curatore o dei terzi. Dopo il decreto che chiude lo stato passivo, il fallito formula la sua proposta mediante domanda al giudice: essa subisce così un primo vaglio, perchè è rimesso al potere discrezionale del giudice, che però ha l'obbligo di sentire il curatore e il comitato dei creditori (articoli 124 e 125), di ordinare la comunicazione immediata ai creditori. Poichè il concordato è pur sempre nella sostanza economica una transazione fra debitore e creditore, la legge ha mantenuto fermo il principio che, come per ogni contratto, anche l'approvazione del concordato debba dipendere dal consenso dei creditori, manifestato con la tradizionale doppia maggioranza di numero e di somma (art. 128): ma anzichè provocare una votazione positiva con una dispendiosa quanto inutile convocazione, come richiedono le norme vigenti, la legge ha preferito arrivare allo stesso risultato di conoscere la volontà dei creditori invitandoli a far pervenire, entro un termine indicato nella comunicazione accennata, e che non può essere inferiore a venti nè superiore a trenta giorni, le loro dichiarazioni di dissenso, scritte senza alcuna formalità speciale, anche in calce alla lettera di comunicazione (art. 125). Il silenzio del creditore è inteso come accettazione, e il calcolo delle maggioranze è così facilmente raggiunto. Nel caso di numerosi creditori l'art. 126 consente infine al giudice delegato, autorizzato dal tribunale, di disporre la pubblicazione della proposta in luogo della comunicazione ai singoli creditori. Se poi fra i creditori vi sono degli obbligazionisti la proposta deve essere in ogni caso comunicata al loro rappresentante e, al fine di consentire all'assemblea degli obbligazionisti di deliberare sulla proposta, a norma dell'art. 2415 n. 3 del codice civile, il termine per far pervenire nella cancelleria del tribunale la dichiarazione di dissenso deve essere raddoppiato (art. 125, quarto comma).

Di due importanti disposizioni in tema di approvazione del concordato conviene fare parola. La prima è che, date le maggiori garanzie di serietà che offre il concordato, per l'intervento del giudice e del comitato dei creditori, la legge ha ritenuto opportuno di attenuare la maggioranza di somma richiesta per l'approvazione da tre quarti a due terzi (art. 128). La seconda riguarda la possibilità di comprendere, fra le attività fallimentari di cui si possa disporre nei patti di concordato, le azioni revocatorie. Secondo la legge vigente, la questione, disputatissima, era risolta in senso negativo dalla maggioranza degli scrittori, mentre la giurisprudenza tendeva alla contraria soluzione, per ragioni pratiche di maggior tutela dei creditori. La legge adotta una soluzione temperata, che vale a frenare gli abusi verificatisi in questa materia: consente cioè la cessione delle azioni a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato, e limitatamente alle azioni già proposte dal curatore. A favore del fallito e dei suoi fideiussori la cessione è esplicitamente negata (art. 124).

30. — Anche la procedura di omologazione del concordato risente dello spirito informatore del nuovo ordinamento fallimentare.

Se il concordato non ha ottenuto le maggioranze prescritte, il giudice delegato dichiara respinta la proposta: in caso contrario dichiara aperto il giudizio di omologazione e, assumendo le funzioni di istruttore, fissa l'udienza di comparizione davanti a sè, per la prima trattazione della causa. Prima di quest'udienza gli interessati possono fare opposizione, con atto da depositarsi in cancelleria. Sentito il curatore, il fallito, il presidente del comitato dei creditori e gli altri interessati, il giudice dà i provvedimenti opportuni e rimette la causa al collegio (art. 129). Il tribunale è investito di un sindacato di merito sulla convenienza del concordato, anche in relazione alle garanzie offerte per l'esecuzione. La sua sentenza è appellabile dagli opponenti o dal fallito: non dal pubblico ministero, poichè il diverso regolamento istituito dalla legge sulla riabilitazione civile del fallito toglie ogni fondamento alla facoltà riconosciutagli dall'art. 16, quarto comma, della legge del 1930. Tuttavia è prescritto il suo intervento, tanto in primo grado quanto in appello (art. 132).

Col passaggio in giudicato della sentenza di omologazione è chiusa la procedura di fallimento senza bisogno di altri particolari provvedimenti. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura di fallimento, anche se non hanno presentato domanda di ammissione al passivo: ma è stato opportunamente specificato che questi ultimi non partecipano alle garanzie date dal concordato ai terzi, cosa che aveva dato luogo a qualche discussione (art. 135). Tuttavia, nonostante la chiusura del fallimento, la legge ha ritenuto che le funzioni degli organi fallimentari possono utilmente esplicarsi ancora nel periodo di esecuzione del concordato: e perciò ha demandato loro di sorvegliare l'adempimento degli obblighi assunti, anche da terzi, secondo le modalità stabilite dalla sentenza di omologazione, o nel successivo provvedimento del giudice delegato, ai sensi dell'art. 130 (art. 136). Tra queste modalità e le funzioni di sorveglianza vi è una stretta correlazione: è infatti da ritenere, sebbene non si sia voluto esplicitamente dichiarare per non vincolare eccessivamente la libertà del giudice, che quelle modalità siano stabilite in maniera da poter consentire un efficace controllo

dell'adempimento, ad esempio, con la prescrizione che i pagamenti debbano essere fatti alle varie scadenze a un istituto di credito, provvedendo poi l'ufficio a distribuire le somme versate agli aventi diritto.

31. — Manifestazione massima del potere del curatore dopo la chiusura del fallimento è quella di proporre la risoluzione del concordato (art. 137). A proposito di questo istituto, che è stato conservato nella struttura fissata dalla legge del 1930, restando soppressa l'azione individuale di risoluzione prevista dal codice di commercio, è da notare che l'attribuzione della legittimazione al solo curatore non è l'unica novità della legge: è stato infatti ridotto a un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato il termine di pronunzia della risoluzione, ed è stato espressamente previsto il caso che il concordato abbia per espressa pattuizione un effetto liberatorio immediato per il fallito (in caso di assunzione degli obblighi da parte di un terzo) per escludere che di esso possa domandarsi la risoluzione disposta dalla norma in esame.

La legge mantiene in vigore anche l'azione di annullamento del concordato prevista, come unica azione di nullità, dall'art. 842 del codice. Chiarisce tuttavia nell'art. 138 che il termine di proponibilità è di sei mesi dalla scoperta del dolo, e in ogni caso di due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

32. — Le norma sul concordato si concludono col richiamo delle norme sulla riapertura del fallimento per l'ipotesi di risoluzione o annullamento (art. 139). I due istituti, per quanto diversi nei loro presupposti, dànno luogo a identiche situazioni processuali, che richiedono uguale disciplina. I vecchi creditori, che partecipano per l'importo del loro credito, dedotti gli acconti ricevuti, conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute per il concordato, sia in caso di risoluzione che di annullamento (art. 140). Per quest'ultima ipotesi il codice di commercio stabiliva una norma opposta, nell'art. 842: ma la distinzione va rigettata, perchè anche l'annullamento è un mezzo di tutela dei creditori, nè deve risolversi a loro danno o a vantaggio del terzo.

Un nuovo concordato è ancora possibile dopo la riapertura del fallimento: ma in tal caso è prescritto che non può concedersi l'omologazione se non siano depositate anteriormente le somme occorrenti per l'adempimento (art. 141).

33. — A norma dell'art. 120 la chiusura del fallimento, per qualunque causa avvenuta, fa cessare gli effetti patrimoniali di esso, non le incapacità personali che, a norma delle leggi speciali, colpiscono il debitore in seguito alla sentenza dichiarativa in relazione alla sua iscrizione nel registro dei falliti, previsto dall'art. 50.

Questi effetti personali, per intuitive ragioni non possono cessare che in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, subordinato a determinate condizioni stabilite dalla legge. Quasi tutte le legislazioni moderne concordano su questo punto.

Il codice del 1882 e la legge del 1930 prevedevano la cancellazione del nome dall'albo dei falliti, in caso di pagamento integrale dei debiti (art. 816) da ordinarsi dal tribunale su richiesta del debitore non colpevole di reati contro il patrimonio, e i cosidetti benefici di legge (art. 839) da accordarsi nella sentenza di omologazione, a condizione che il concordato garantisse il pagamento di una percentuale non inferiore al venticinque per cento (legge 1930, art. 16). Delle altre ipotesi di chiusura del fallimento il codice non faceva parola, con evidente lacuna.

Nel rielaborare questa delicata materia si è pensato che non solo occorresse colmare quella lacuna, ma addirittura trasformare tutto il sistema. E' stato così introdotto il nuovo istituto della riabilitazione civile (art. 142), in forza del quale il fallito può ottenere la cessazione degli effetti personali del fallimento in tre casi: 1) se ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese; 2) se ha adempiuto il concordato, purchè il tribunale lo ritenga meritevole del beneficio, e sempre che la percentuale non sia inferiore al venticinque per cento; 3) se ha dato prove costanti di buona condotta per almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento (art. 143). Come si vede, attraverso questo istituto tutti i falliti possono ottenere il non indifferente vantaggio della riabilitazione se ne sono meritevoli, che è poi la sola condizione veramente essenziale: il merito è, si può dire, in *re ipsa* nel primo caso; è valutato discrezionalmente dal tribunale nel secondo in base ad elementi che la legge non manca di indicare; è confermato dal decorso del tempo nel terzo. In nessun caso però è ammessa la riabilitazione se il fallito ha subìto condanne per i gravi reati patrimoniali, elencati dall'art. 145.

La riabilitazione ha luogo su istanza del debitore o degli eredi, e mediante uno speciale procedimento, che è aperto a tutte le opposizioni degli interessati, e si chiude con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (articoli 144 e 142).

34. — La nuova disciplina che le società commerciali hanno ricevuto nel codice civile, con l'esclusione della personalità giuridica per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, elimina molti dei problemi che si sono agitati in tema di fallimento delle società. La legge ha così potuto limitarsi a dettare poche e semplici norme, le quali concernono quasi esclusivamente i rapporti fra le società e i soci nel fallimento.

Il principio tradizionale che il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili ha potuto essere più logicamente mantenuto. Vero è che il carattere sussidiario della responsabilità di questi soci può tuttora apparire non totalmente consono all'automatico loro fallimento in seguito al fallimento della società: ma da un punto di vista pratico, è evidente che se i soci lasciano giungere al fallimento la società, ciò è segno che non sono stati in grado di far fronte alle sue obbligazioni, e pertanto ogni loro preventiva escussione si risolverebbe in una vana perdita di tempo e di spese. Eventuali eccessi nella rigida applicazione del principio potranno essere sanati attraverso il concordato particolare del socio, ammesso dall'art. 154.

Il fallimento dei soci e della società è dichiarato con unica sentenza, a meno che non emerga in seguito alla scoperta di altri soci illimitatamente responsabili. In questo caso, particolarmente delicato, per la possibilità di errori e anche di soprusi, la legge prescrive che prima di dichiarare il loro fallimento, il tribunale debba sentire i soci in camera di consiglio ed essi possono sempre fare opposizione alla sentenza (art. 147).

Dal punto di vista formale, i fallimenti dei soci e quelli delle società si presentano come un processo cumulativo, nel senso che si hanno più fallimenti riuniti in un unico processo: di qui discendono le regole raccolte sotto l'art. 148, che riflettono i molteplici interessi che si connettono alla complessa istruzione. Unica è infatti l'amministrazione, con un solo giudice delegato, un solo curatore; possono essere molteplici i comitati dei creditori. I patrimoni delle società e dei singoli soci sono invece tenuti distinti: ma le dichiarazioni

di credito fatte nel fallimento della società hanno effetto per il fallimento dei singoli soci, e i creditori partecipano a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso.

Questa posizione reciproca dei fallimenti della società e dei soci si rispecchia anche nella disciplina del concordato, che è profondamente modificata dalla legge. Il concordato è anzitutto un atto della società, anche se essa sia da considerarsi sciolta per effetto del fallimento (art. 2308 del codice civile), e perciò la proposta relativa, che essa sola, come debitrice, può fare (art. 124), deve essere non solo sottoscritta dai suoi rappresentanti, ma deliberata e approvata dagli organi sociali. Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a garanzia limitata, nonchè per le società cooperative, delibera, a norma dell'art. 152, l'assemblea straordinaria, salvo che ci sia stata delega agli amministratori; per le società in nome collettivo e in accomandita semplice non occorre più la decisione unanime dei soci, ma della maggioranza assoluta del capitale. Come ho accennato, i soci restano liberi di proporre un concordato particolare sia coi creditori della società che coi loro personali (art. 154); ma in ogni caso, se la società stipula un concordato, esso ha effetto anche di fronte ai soci ed estingue il loro fallimento. Questa norma è nettamente opposta a quella oggi in vigore (cfr. art. 25 legge 24 maggio 1903, n. 197 sul concordato preventivo), ma risponde alla pratica generale dei concordati, che escludono il sopravvivere della responsabilità sussidiaria con patto espresso. Resta invece ora la possibilità del patto contrario all'estinzione di questa responsabilità, e in ogni caso la facoltà dei creditori particolari del socio di opporsi alla chiusura del fallimento del loro debitore (art. 153). Questa opposizione, che deve essere proposta nel giudizio di omologazione insieme alle altre opposizioni a norma del secondo comma dell'art. 129, è decisa però dal tribunale in camera di consiglio, con sentenza non soggetta a gravame.

Completa la disciplina del fallimento delle società la disposizione relativa alla facoltà del giudice delegato di ingiungere ai soci a responsabilità limitata i versamenti ancora dovuti, quantunque non siano ancora scaduti i termini stabiliti (art. 150).

Ho infine fatto eccezione al principio del fallimento del socio sussidiariamente responsabile per le società cooperative, in considerazione dei particolari fini di queste società e in armonia a quanto già disposto dall'art. 2541 del codice civile. Per le società cooperative, cioè, si sostituisce al fallimento del socio sussidiariamente responsabile — in misura illimitata o limitata — il principio del reparto del *deficit* della società tra tutti i soci sussidiariamente responsabili, entro i limiti delle loro responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite secondo il contratto sociale. L'art. 151 contiene le norme per l'attuazione di questo principio sulla base dell'interessante esperienza già fatta dalla legge sulle casse rurali, ma rimediando ad alcune imperfezioni e lacune di questa legge, soprattutto per quanto riguarda le eventuali contestazioni dei soci chiamati a contributo circa la qualità di socio o l'estensione della loro responsabilità. L'ultimo comma dell'art. 151, poi, conferisce al giudice delegato il potere di ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci sussidiariamente responsabili, al fine di assicurare la riscossione dei contributi da essi dovuti.

35. — La disciplina del fallimento si chiude con l'istituzione del procedimento sommario, destinato a rimediare alla infelice esperienza dei piccoli fallimenti previsti dalla legge 24 maggio 1903.

Com'è a tutti noto, i piccoli fallimenti erano diventati il rifugio di un'infinità di commercianti poco meritevoli, i quali con artificiose diminuzioni del loro passivo riuscivano ad evitare facilmente le rigorose sanzioni della legge comune, con danno gravissimo dei creditori. Era reclamata da tempo una riforma, che distinguesse tra piccoli imprenditori e piccoli fallimenti. Per i piccoli imprenditori la procedura fallimentare sarebbe certamente una procedura sproporzionata; ma chi non è piccolo imprenditore non deve poter evadere alle sanzioni della legge fallimentare, col pretesto che l'insolvenza sia piccola.

Guidato da questa idea, ho escluso, come ho già osservato, dalla procedura fallimentare gli effettivi piccoli commercianti e gli effettivi artigiani, a norma dell'art. 1 secondo comma della presente legge e dell'art. 2083 del codice civile; ma, fatta questa eccezione, ho disposto che il fallimento è legge generale per tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale senza distinzione tra grandi e piccoli fallimenti. Delle dimensioni del passivo ho tenuto conto solo per semplificare taluni aspetti della procedura. Precisamente quando il passivo, quale risulta all'atto della sentenza dichiarativa o dell'accertamento, non è superiore a lire cinquantamila, il fallimento si svolge secondo un procedimento sommario, le cui linee essenziali sono le seguenti:

1) Il procedimento sommario è disposto dal tribunale nella sentenza dichiarativa o con successivo decreto. Qualora risulti nel corso delle operazioni che il passivo supera le lire cinquantamila, il tribunale dispone la prosecuzione con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti (art. 155).

2) Le funzioni del giudice delegato possono essere affidate al pretore. Il comitato dei creditori è facoltativo (art. 156).

3) Lo stato passivo è formato dal giudice, senz'uopo di particolari insinuazioni di credito, e depositato in cancelleria. I creditori sono avvisati del provvedimento che li riguarda, e possono proporre le loro contestazioni davanti al giudice. Questi fissa l'udienza per la discussione davanti a sè, quindi tenta di definire amichevolmente le questioni, e, se non riesce, pronuncia con unica sentenza (art. 157).

4) La procedura del concordato è ridotta al minimo necessario. La proposta è accolta se riporta la sola maggioranza di numero e di somma. Il giudice ha tuttavia ancora il potere di valutarne la convenienza, e decide approvandola o respingendola con decreto non soggetto a gravame (art. 159). Resta per tal modo eliminato il giudizio di omologazione.

Del concordato preventivo.

36. — La disciplina del concordato preventivo era finora rimasta fuori del codice di commercio, affidata a una legge speciale, di data tutt'altro che recente, per non parlare della sua discutibile fattura. Come primo compito si è imposta perciò la sistemazione organica dell'istituto, che è stata raggiunta mediante la distribuzione della materia in sei capi, concernenti, in ordine successivo, l'ammissione alla procedura, gli effetti dell'ammissione, i provvedimenti immediati, la deliberazione del concordato, l'omologazione, e infine l'esecuzione, la risoluzione e l'annullamento del medesimo.

37. — Nella nuova disciplina il concordato preventivo muta la sua fisionomia rispetto alla legge anteriore. Com'è noto il concetto ispiratore dell'istituto del concordato era quello di offrire al debitore onesto e sfortunato, il mezzo per evitare la inesorabile distruzione della sua impresa, per sè stessa vitale, con danno della pubblica economia. E' però anche noto che nella pratica questo istituto aveva finito col deviare — ed era inevitabile — dalla originaria concezione: ed era diventato un mezzo per il debitore di superare onorevolmente il dissesto e ottenere la sua liberazione attraverso la cessione dei suoi beni ai creditori. Di fronte a questa realtà, la legge, anzichè

resistere e perpetuare una finzione, ha ritenuto che il miglior partito fosse quello di provvedere a disciplinarla: anche perchè la cessione dei beni è sovente l'unico mezzo per conservare l'impresa, sia pure attraverso il mutamento del suo titolare.

Consegue che, a norma dell'art. 160, il concordato preventivo può essere proposto o alla condizione tradizionale dell'offerta di pagamento di almeno il quaranta per cento dei crediti in conformità alla legge del 1903 e alle modificazioni apportate dalla legge del 1930, integralmente mantenute; oppure alla condizione che il debitore offra ai creditori la cessione dei beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato. Affinchè però, attraverso questo mezzo non si raggirasse l'ostacolo della percentuale minima richiesta per l'offerta di pagamento, la cessione dei beni può essere ammessa soltanto se la valutazione di essa faccia fondatamente ritenere che i creditori potranno conseguire almeno la percentuale indicata.

La disciplina legale della cessione dei beni è sperabile che dia buoni frutti, sopratutto nel senso di eliminare quelle forme stragiudiziali di accomodamento che si risolvono in una sperequazione fra i creditori, e spesso in un disastro per lo stesso debitore, che non raggiunge col totale suo sacrificio la liberazione. Appunto per questo scopo la legge non ha voluto stabilire schemi rigidi di cessione, lasciando agli interessati di raggiungere l'accordo nel modo più conveniente sotto la guida prudente e vigilante del giudice. Così la cessione potrà assumere la forma del trasferimento dei beni ai creditori in proprietà, o quella di una procura irrevocabile, o quella di una liquidazione giudiziale vera e propria (art. 182) e dalla forma che sarà adottata dipenderà anche la destinazione dell'eventuale supero del ricavo rispetto all'ammontare dei crediti. Non è del resto da escludersi che i creditori possano anche mettersi d'accordo per rilevare l'impresa e gestirla nell'interesse comune. In ogni caso, dal carattere di concordato discende che il debitore è liberato in seguito all'avvenuta cessione, omologata dal tribunale.

38. — La nota distintiva del concordato dal fallimento resta sempre quella della conservazione dell'amministrazione dei beni da parte del debitore, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato (art. 167).

Così pure nulla è innovato rispetto alla procedura di ammissione, che si conclude con un decreto del tribunale che dichiara aperta la procedura di concordato (art. 163). Anche gli effetti dell'ammissione sono quelli ben noti, e sono richiamate le norme corrispondenti del fallimento, con riferimento s'intende alla presentazione della domanda (articoli 168-169). Per quel che riguarda la deliberazione del concordato non si è potuto adottare il nuovo e spedito sistema introdotto per il concordato fallimentare, perchè manca in questa procedura una preventiva formazione dello stato passivo, e non esiste un comitato dei creditori. Tuttavia importanti modificazioni sono state apportate al fine di rendere più spedita e proficua la discussione dei creditori nell'adunanza presieduta dal giudice delegato. I creditori infatti non solo possono sollevare tutte le questioni sull'ammissibilità e sulla convenienza del concordato, ma possono e debbono proporre al giudice le contestazioni dei creditori concorrenti (art. 175). In questa ipotesi, il giudice delegato, sentite le parti, ha senz'altro il potere di emettere un giudizio provvisorio, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ammettendo o escludendo i crediti contestati. Secondo il sistema della legge del 1903 questo giudizio era inopportunamente affidato al tribunale in sede di omologazione; ora è concesso reclamo in tale sede soltanto ai creditori esclusi, e nel caso che la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze (art. 176).

Anche per le maggioranze del concordato preventivo la legge introduce la diminuzione a due terzi della maggioranza di somma in conformità a quanto già disposto per il concordato fallimentare (art. 177).

39. — Il procedimento di omologazione è stato naturalmente armonizzato con il nuovo codice di procedura civile. In seguito infatti al raggiungimento delle maggioranze, si svolge una prima fase davanti al giudice delegato, che assume le funzioni di istruttore, e quivi devono essere proposte le opposizioni dei creditori dissenzienti, del debitore e degli altri interessati. Il giudice provvede per la necessaria istruzione, e fissa quindi l'udienza davanti al collegio (art. 180).

Il collegio è investito di un pieno giudizio di merito sulla convenienza del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa: in particolare poi deve valutare se si tratta di concordato per cessione, se i beni offerti sono sufficienti al pagamento della percentuale offerta nella misura minima del quaranta per cento (art. 181). Come ho accennato, se non è disposto altrimenti nel concordato per cessione, il tribunale nomina uno o più liquidatori, e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione (art. 182).

40. — Al concordato preventivo sono estese le norme sull'efficacia del concordato rispetto ai soci illimitatamente responsabili (art. 184) e quelle sulla risoluzione e sull'annullamento: è però escluso espressamente per ragioni di evidente opportunità, che possa costituire causa di risoluzione il fatto che dalla liquidazione dei beni, nel concordato per cessione, sia ricavata una percentuale inferiore a quella legale (art. 186).

In fine, anche dopo l'omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale conserva il compito di sorvegliarne l'esecuzione, in relazione alle disposizioni della sentenza di omologazione (art. 185).

Dell'amministrazione controllata.

41. — L'amministrazione controllata, se si prescinde da alcuni casi di amministrazione forzata previsti da leggi speciali, è un istituto nuovo nel nostro ordinamento giuridico, ma che ha precedenti notevoli in legislazioni straniere, e ad ogni modo risponde ad un bisogno vivamente sentito in momenti d'improvvise e vaste fluttuazioni economiche.

Accade infatti talora che nella vita dell'impresa, per riflesso di avvenimenti generali più forti di ogni individuale volontà, si determini una temporanea crisi che rende impossibile l'immediato e regolare soddisfacimento delle obbligazioni, senza che tuttavia si possa parlare d'insolvenza, e sopratutto di incapacità obbiettiva dell'impresa a riacquistare il suo normale equilibrio.

Il concordato preventivo in questa ipotesi non è un rimedio conveniente, anzitutto perchè i creditori possono non essere disposti, e giustamente, a una decurtazione dei loro crediti, e poi perchè esso agisce dall'esterno, senza sfruttare le forze intrinseche dell'impresa, e stimolarle per il suo risanamento. A questo fine invece tende l'amministrazione controllata, la quale, rispetto al concordato è come la medicina rispetto alla operazione chirurgica, che non può guarire l'ammalato senza lederne in maggiore o minore misura l'integrità.

42. — Per quel che concerne la disciplina dell'amministrazione essa è stata volutamente contenuta in poche e semplici disposizioni, per lasciare in questa materia il più largo campo all'iniziativa degli interessati e alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

L'amministrazione si apre su domanda del debitore. Questi deve trovarsi nelle condizioni personali richieste per l'ammissione del concordato preventivo (art. 187). La procedura è aperta con decreto del tribunale che è dotato di poteri discrezionali (art. 188), ma la proposta è approvata dai creditori, con le forme prescritte per il concordato, a semplice maggioranza di numero e di somma, esclusi i creditori con prelazione (art. 189).

La durata dell'amministrazione è fissata nel limite massimo di un anno.

Il debitore conserva la titolarità e l'amministrazione dell'impresa, ma è controllato da un commissario giudiziale, assistito a sua volta da un comitato di creditori (art. 190). Durante la procedura di ammissione, l'amministrazione può essere affidata in tutto o in parte al commissario con decreto del tribunale, che ne determina i poteri (art. 191).

I criteri di amministrazione non potevano naturalmente essere stabiliti nella legge. Questa si limita a disporre che l'amministrazione può essere in ogni momento revocata, se risulta che non può aver luogo la sua utile continuazione: allo stesso modo il debitore può chiederne la cessazione dimostrando di essere in grado di soddisfare le sue obbligazioni (art. 193, primo comma). In caso di revoca, come pure se al termine della amministrazione risulta che l'impresa non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, il giudice delegato promuove la dichiarazione di fallimento. Non è tuttavia escluso che il debitore possa proporre ai creditori il concordato preventivo, alle condizioni stabilite dalla legge.

Della liquidazione coatta amministrativa.

43. — Ho già ricordato le ragioni che mi hanno indotto a comprendere nella presente legge anche la disciplina delle liquidazioni coatte amministrative, pur senza invadere il campo del codice civile e delle leggi speciali nel determinare le categorie di imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa. Ho tenuto presente la considerazione che alla base della liquidazione amministrativa sta sempre un pubblico interesse, che consiglia di lasciare libero il legislatore di determinare caso per caso quando questo interesse ricorra e di adeguare caso per caso la procedura alle diverse esigenze del pubblico interesse.

Ma, tenuto conto delle frequenti lacune delle leggi speciali in proposito, ho ritenuto ugualmente utile dettare uno schema generale di procedura, che possa servire da completamento delle leggi speciali già esistenti e da orientamento al legislatore nello sviluppo della legislazione speciale in avvenire, con riguardo non solo alle imprese private — normalmente società — ma anche agli enti pubblici economici. Ho inoltre ritenuto necessario di conferire alle norme più essenziali dello schema l'autorità di derogare anche alle leggi speciali preesistenti e di imporsi come norme di ordine pubblico in luogo di qualunque norma contraria contenuta nella legislazione anteriore.

Dei criteri secondo cui ho ritenuto di realizzare il coordinamento tra la liquidazione coatta amministrativa da un lato e il fallimento, il concordato preventivo e l'amministrazione controllata dall'altro lato, ho già fatto cenno in tema di disposizioni generali (articoli 2 e 3).

44. — Scopo del titolo V della presente legge è sopratutto quello di assicurare anche nella liquidazione amministrativa un minimo di controllo dell'autorità giudiziaria a tutela dei diritti soggettivi, sia del debitore che dei terzi, interferenti con essa. Tutte le volte che si tratti di uno di questi diritti, l'autorità giudiziaria — sia pure attraverso una procedura più semplice e più rapida di quella comune — deve fiancheggiare l'opera dell'autorità amministrativa: così nell'accertamento dello stato di insolvenza (articoli 195, 202), nell'accertamento del passivo (art. 209), nella formazione dello stato di reparto dei contributi dovuti dai soci, con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata (art. 211), nell'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione (art. 213), nell'approvazione del concordato (art. 214).

Soprattutto, pur riconoscendo in questa procedura l'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa di ordinare la liquidazione con tutti i provvedimenti relativi sia in caso di insufficienza di attivo, sia in caso di irregolarità, mi sono preoccupato di assicurare ai creditori, in caso di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione, un mezzo per fare accertare tale stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti cautelari, e per determinare in tal via la messa in liquidazione amministrativa da parte dell'autorità competente. A ciò provvede l'art. 195, alla cui applicazione restano sottratti per ovvie ragioni, solo gli enti pubblici.

Gli effetti della messa in liquidazione sono indicati dagli articoli 200 e 201: la liquidazione è cioè assimilata al fallimento per quel che riguarda la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni da parte del debitore (articoli 42, 44, 45, 46 e 47), le conseguenze nei riguardi dei creditori connesse all'applicazione della *par condicio*, e i rapporti giuridici preesistenti (titolo II, sezioni II e IV).

Non potevano invece ricollegarsi al provvedimento che ordina la liquidazione gli effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori e le conseguenze penali che seguono al fallimento: gli uni e le altre infatti presuppongono lo stato d'insolvenza, che non è invece presupposto necessario della liquidazione, anche ove questo sia motivato con la insufficienza di attivo, a meno che lo stato di insolvenza non sia stato previamente accertato dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 195, come testè ho ricordato.

Perciò l'art. 202 dispone che se l'impresa al momento in cui è stata ordinata la liquidazione si trovava in istato di insolvenza, ma questa non era stata previamente accertata dall'autorità giudiziaria, il commissario liquidatore o il pubblico ministero possono chiedere al tribunale che accerti tale stato. Il tribunale provvede, come nel caso dell'art. 195, con sentenza in camera di consiglio: e contro questa è data opposizione qualunque interessato, in contradittorio col commissario giudiziale: se invece rigetta l'istanza, pronuncia con decreto, reclamabile a norma dell'analogo decreto dell'art. 22. Come la dichiarazione d'insolvenza anteriore alla messa in liquidazione è condizionata alla liquidazione ed opera solo dalla data del provvedimento della messa in liquidazione, così la dichiarazione di insolvenza posteriore alla messa in liquidazione retroagisce alla data della messa in liquidazione. Nell'un caso e nell'altro gli effetti sono gli stessi, e consistono nell'applicazione delle norme sulla revocatoria fallimentare e sulle sanzioni penali fallimentari con una sostanziale assimilazione della liquidazione amministrativa al fallimento.

45. — Un intervento dell'autorità giudiziaria si ha anche nella formazione dello stato passivo, che però si differenzia da quello ordinario del fallimento per importanti modificazioni. Dato il carattere amministrativo della liquidazione non hanno infatti luogo insinuazioni di creditori: è il commissario, di ufficio, che comunica ai singoli creditori, che possono far pervenire le loro osservazioni, le somme che risultano loro dovute secondo i libri e i documenti dell'impresa (art. 207). La domanda di accertamento è prevista solo per i creditori che non abbiano avuto alcuna comunicazione, e in un termine suffi-

cientemente ampio: sessanta giorni dal provvedimento di liquidazione (art. 208). Depositato l'elenco dei creditori in cancelleria, alla quale devono pure essere fatti pervenire i reclami e le istanze degli interessati, è nominato se occorre il giudice istruttore, e il provvedimento segue nelle forme stabilite per il fallimento (art. 209). Le stesse norme valgono per le domande di rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili possedute dall'impresa in liquidazione (art. 207 secondo comma).

46. — L'art. 210 detta nelle forme più semplici le norme sulla liquidazione dell'attivo; mentre l'art. 206 sancisce l'esclusiva legittimazione del commissario liquidatore ad esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori dell'impresa in liquidazione. E' previsto, come nel fallimento, il procedimento monitorio per realizzare i conferimenti dovuti dai soci, sulle loro quote od azioni, quando l'impresa in liquidazione sia una società (art. 208 secondo comma). Con forme giudiziarie molto semplici è anche regolato l'esercizio dell'azione dei confronti dei soci sussidiariamente responsabili limitatamente o illimitatamente. E' adottata in proposito la procedura del piano di riparto, già prevista nella procedura fallimentare delle cooperative (art. 151) a cui la legge rinvia (art. 211). La soluzione delle contestazioni avviene con semplice decreto del presidente del tribunale, salvo il diritto di opposizione davanti al tribunale, in caso di contestazione della qualità di socio o della natura o dell'estensione della responsabilità (art. 211).

Particolare cura è stata posta nel disciplinare la chiusura della liquidazione (art. 213), che avviene con la presentazione del bilancio finale, del conto, e del piano di riparto, ma prima che sia distribuito almeno l'ultimo dieci per cento del ricavato dalla liquidazione in applicazione del richiamato art. 113. Dopo l'approvazione dell'autorità amministrativa gli atti indicati sono depositati in cancelleria, per le eventuali contestazioni, che sono decise giudiziariamente secondo il rito delle contestazioni dei crediti nel fallimento.

La chiusura può anche avvenire per concordato: questo può essere proposto dall'imprenditore, il quale però vi dovrà essere autorizzato dall'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza. L'approvazione del concordato è facilitata, attraverso la presunzione del consenso tacito dei creditori, che non facciano opposizione entro trenta giorni dal deposito della proposta di concordato nella cancelleria del tribunale.

La decisione sul concordato spetta al tribunale, che provvede con sentenza, appellabile dai creditori che hanno fatto opposizione, dal commissario e, in caso di rigetto della proposta, dall'impresa (art. 214).

Disposizioni penali.

47. — Le disposizioni penali inerenti alla materia del fallimento hanno richiesto un profondo lavoro di revisione anche se tale non sempre appaia alla superficie, sia per dare una soluzione almeno alle maggiori fra le innumerevoli controversie sorte dall'applicazione delle norme corrispondenti del codice di commercio, sia per i nuovi aspetti che l'argomento assume in dipendenza delle innovazioni subite dalla disciplina giuridica dell'impresa commerciale, secondo il libro del lavoro del nuovo codice civile.

Ho conservato la distribuzione fondamentale di dette disposizioni sulla base della distinzione del soggetto dei reati: in reati cioè commessi dal fallito o da persone diverse dal fallito, secondo che autore di essi sia lo stesso imprenditore colpito dal fallimento ovvero un soggetto diverso rappresentante dell'impresa, un organo del processo fallimentare ecc., e ho dato un ordine migliore, e si può dire inverso, alle norme, cominciando dalla formulazione dei reati dolosi per finire alle disposizioni di indole processuale. Altri due caratteri generali di distacco fra il testo attuale e quello che si abroga sono: il suo rigoroso coordinamento, in tema di principî, come quelli sull'elemento soggettivo del reato e sulle pene accessorie, al codice penale comune, col rinvio alle norme di questo per tutti i casi che non richiedono imprescindibilmente una formulazione particolare; e la più precisa determinazione degli elementi essenziali di alcune figure di reato, specie in ordine al nesso di causalità tra fatto di reato ed evento, e all'elemento psichico, sulle quali più vivo era il dibattito della dottrina e più manifesta l'incertezza della giurisprudenza.

L'indole stessa della materia vieta di presumere che ciò basti ad eliminare ogni controversia, ma può dirsi certo fin d'ora che il campo delle dispute è stato grandemente ridotto, e che il netto collegamento di queste norme alle disposizioni generali del codice penale offrirà sempre una guida all'interprete per la esatta soluzione dei problemi non testualmente risolti.

48. — Un assetto chiaro e completo, dal punto di vista sistematico e pratico, assumono i reati di bancarotta fraudolenta, che hanno costituito il travaglio di parecchi decenni della giurisprudenza. L'art. 216 si può considerare diviso in due parti: nella prima contempla i fatti di reato commessi dall'imprenditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento; nella seconda, dall'imprenditore già dichiarato fallito, e perciò durante la procedura fallimentare. E' naturale che per gli uni la dichiarazione di fallimento funzioni da condizione di punibilità, per gli altri da presupposto del reato. Fare della dichiarazione di fallimento addirittura un elemento costitutivo del reato, secondo il concetto talvolta affiorato anche nella giurisprudenza, non sembra che sia consentito dalla specie e struttura dei fatti incriminabili. Altro è dire che in ciascuno dei fatti incriminabili di bancarotta il fallimento debba trovare almeno uno dei suoi antecedenti; altro sarebbe dire che ciascuno dei fatti stessi debba essere la causa del fallimento. La dichiarazione di fallimento vista come elemento costitutivo del reato di bancarotta diventerebbe, nello stampo del reato, l'evento; vista invece come condizione di punibilità, resta collegata causalmente al fatto incriminato, ma non nel senso che questo debba essere l'unica causa. Ed ognuno vede che, anche sotto l'aspetto politico, la configurazione del fallimento come evento del reato indebolirebbe troppo la difesa penale del credito che alimenta le imprese commerciali.

49. — Numerose e sostanziali modificazioni l'art. 860 codice di commercio ha subito attraverso l'art. 216.

Anzitutto è apparso necessario distinguere i fatti che incidono direttamente sulla consistenza economica dell'impresa da quelli che includono sintomi od indizi di criminosa menomazione.

In base a tale criterio, al n. 1 si prevedono oltre le ipotesi di distrazione, occultamento e dissimulazione dei beni, nonchè di esposizione o riconoscimento di passività insussistenti, previste anche dal codice di commercio, quelle di distruzione o dissipazione, totale o parziale, di beni. La figura della distruzione è suggerita da vari progetti e codici stranieri (progetto austriaco del 1909, § 366; cod. svizzero 1938, art. 163) ma, essendosi prevista accanto alla distruzione totale quella parziale dei beni, non è sembrato doversi aggiungere anche l'ipo-

tesi, in essi contemplata, del deterioramento, che non è se non una distruzione parziale. La figura della dissipazione è balzata da tempo, con tratti sicuri, dalla elaborazione della giurisprudenza, come dispersione di beni a scopi voluttuari, diversa quindi dall'eccesso di spese personali o familiari, che dà luogo a un caso di bancarotta semplice (art. 856, n. 1, cod. comm.; art. 217, n. 1 della presente legge).

Taluno aveva proposto di distinguere, quanto all'elemento soggettivo, i casi di sottrazione, cioè dell'occultamento, della dissimulazione, distruzione o dissipazione, dal caso della distrazione, cioè della destinazione di beni a scopi diversi da quelli dovuti, e di punire i primi quando producano ai creditori anche una mera possibilità di danno effettivo Ma è sembrato preferibile lasciare all'interprete la valutazione prudente dei singoli casi, mentre in via generale può affermarsi che mal si concepisce un fatto di sottrazione che non produca danno effettivo ai creditori, sicchè il divario circa l'evento fra sottrazione e distrazione è meno profondo che non paia; e la configurazione del fallimento come causalmente collegato a ciascuno di questi casi di bancarotta vieta di temere che la distrazione possa essere punita quando ai creditori non abbia prodotto alcun danno. La destinazione dei beni allo scopo che nell'impresa devono avere è il concetto essenziale non solo per distinguere quando si abbia distrazione, anzichè sottrazione, ma per stabilire quando il mutamento di destinazione dei beni nel complesso della vita dell'impresa si debba considerare fatto penalmente indifferente o punibile.

50. — Nel n. 2 si prevede l'ipotesi del falso, largamente inteso, in scritture contabili. A differenza del codice di commercio che punisce il « commerciante fallito che ha sottratti o falsificati i suoi libri », locuzione così monca che, senza una illuminata applicazione giudiziaria, questa ipotesi avrebbe potuto autorizzare la repressione di casi di semplice responsabilità presunta, il nuovo testo ha cura di precisare quali requisiti obiettivi e subiettivi devono concorrere per l'esistenza del reato. Dal punto di vista obiettivo si richiede anzitutto la sottrazione, distruzione (ipotesi nuova) o falsificazione, totale o parziale, dei libri o delle altre scritture, ovvero una tenuta di essi tale da non rendere possibile la ricostruzione, s'intende contabile, del patrimonio o del movimento degli affari, ciò che occorre per adeguare nella sua entità materiale e causale, e quindi nella sanzione, la ipotesi del disordine od irregolarità nella tenuta delle scritture a quelle della loro sottrazione, distruzione o falsificazione. Dal punto di vista subiettivo, applicando al falso nelle scritture di un'impresa il dolo richiesto per il falso nelle scritture private in generale (art. 485 codice penale), si richiede che ognuno dei fatti in esame sia commesso con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Con tali cautele si è posto riparo al pericolo, continuo e grave fino a ieri, che un sintomo o una presunzione di frode ai creditori sia scambiato per fatto certo di frode.

Quanto alle scritture tutelate, il solo limite alla tutela è posto nella utilità loro ai fini della ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

51. — Ciascuna delle ipotesi di reato previste come possibili per l'imprenditore prima che il fallimento sia dichiarato è espressamente prevista, nel secondo comma dell'art. 216, come possibile per l'imprenditore già dichiarato fallito, durante la procedura fallimentare. La formulazione è identica, salvo per la ipotesi della sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri, che, quando si realizzi dopo la dichiarazione di fallimento, non può mirare se non ad impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, donde la inutilità di chiedere questo estremo per la incriminazione del fatto.

Col terzo comma si è data una più esatta configurazione ed una sistemazione più aderente alla realtà nella ipotesi prevista dall'art. 856, n. 4, codice di commercio, e ad altre analoghe, aventi tutte un tratto comune nell'azione dell'imprenditore che, prima della dichiarazione di fallimento o durante la procedura fallimentare, viola il principio della *par condicio creditorum* favorendo taluno di essi a danno degli altri con pagamenti o simulazione di titoli di prelazione.

Il codice abrogato prevedeva il caso del commerciante, che dopo la cessazione dei pagamenti paghi qualche creditore a danno della massa, fra quelli di bancarotta semplice, ed era forse questo il motivo più grave che induceva sul terreno dottrinale a considerare che, fra i casi di bancarotta semplice, disciplinati negli articoli 856 e 857, ipotesi dolose si mescolassero ad ipotesi colpose. Si è ad ogni modo rafforzato il carattere doloso del reato richiedendo espressamente lo scopo, che poteva ritenersi insito nel fatto stesso, di favorire taluno dei creditori a danno degli altri per l'applicazione di questa ipotesi di reato. Nè è sembrato opportuno differenziare la pena, come qualche scrittore aveva proposto, nei riguardi del fallito che, con intenzione più manifesta di frode, simuli a vantaggio di taluno, ed a danno degli altri, titoli di prelazione, poichè si è pensato che la unicità della sanzione astratta meglio risponda alla identità della lesione giuridica, consistente nella violazione della *par condicio*, mentre l'ampia latitudine di pena concessa al giudice permette tener conto in concreto di ogni caratteristica dei singoli fatti.

52. — Notevole semplificazione ha subito la formulazione dei casi di bancarotta semplice. Anzitutto si sono eliminati quelle consistenti essenzialmente in inosservanza delle norme di legge dirette al regolare e rapido svolgimento della procedura di fallimento o funzionamento degli organi fallimentari (come quasi tutti i casi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art 857) per farne oggetto di apposita previsione, nell'aspetto alternativo di dolo o di colpa, nell'art. 220. Tutti gli altri casi si sono quindi aggruppati in quattro ipotesi fondamentali di colpa: *a*) spese personali e familiari eccessive rispetto alla condizione economica, ipotesi la cui diversità da quella della dissipazione di beni non ha bisogno di essere chiarita; *b*) consumazione di notevole parte del patrimonio in operazioni gravemente imprudenti; *c*) operazioni di manifesta imprudenza per ritardare il fallimento, essendo sembrato esorbitante colpire penalmente anche quelle che, scevre di un simile grado di colpa, siano compiute da chi, fra il pericolo di fallimento e la speranza di potere mediante esse evitarlo, non si astiene dal tentarle; *d*) l'aggravamento del proprio dissesto, col non richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa, al quale concetto si estende l'osservazione formulata per la ipotesi precedente. Nell'insieme si è pensato che l'esercizio di un'impresa, se richiede l'uso di una continua cautela, non può prescindere però in alcune contingenze da un certo grado di risoluta iniziativa, specialmente quando delle cause remote del fallimento non possa ritenersi volontariamente responsabile l'imprenditore. Anche a questo collegamento tra lo studio di tutte le cause del fallimento e la valutazione di quelle cui può dar luogo la responsabilità per colpa tende la riserva dell'art. 217, ai termini del quale può rispondere l'imprenditore « fuori dei casi preveduti nell'art. 216 ».

Si è conservata l'ipotesi di bancarotta semplice nei confronti di colui che non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare,

non potendosi rinunziare a ritenere che il fallito recidivo, inadempiente a un precedente concordato, lungi dal potersi considerare vittima della disgrazia, debba senz'altro essere presunto in colpa.

In corrispondenza alla migliore formulazione del reato di bancarotta fraudolenta per falso in scritture contabili, si è precisato che nel reato di bancarotta semplice s'incorre o per omessa tenuta o per tenuta irregolare e incompleta dei libri e delle scritture, ma di quelli soltanto che la legge prescrive, non potendosi punire la negligenza in ciò che per legge non si è obbligati di fare.

53. — Una formulazione autonoma si è data al reato di ricorso abusivo al credito (art. 218). Manifestamente caratterizzato non da semplice colpa, ma da dolo di pericolo, esso richiama per alcuni aspetti la insolvenza fraudolenta, per altri la truffa: si distingue dalla prima sopra tutto perchè, mentre nell'insolvenza fraudolenta l'agente ha fin da principio il proposito di non adempiere l'obbligazione, nel ricorso al credito l'imprenditore, pur celando volontariamente il proprio dissesto, non ha fin da quel momento la volontà di essere inadempiente; e si distingue dalla seconda sopra tutto perchè questa stessa considerazione vieta di ritenere che al profitto che egli mira a conseguire ricorrendo al credito, sebbene versi attualmente in dissesto, si proponga di aggiungere in definitiva il danno di chi glielo concede. E si è creduto di non aumentare la pena afflittiva comminata per il reato di insolvenza fraudolenta, perchè se maggiore è la diffusione del danno, che colpisce tutto il ceto creditorio ed in ispecie i contraenti cui nasconde il suo dissesto, è però meno grave l'elemento subiettivo del reato.

54. — Di apposita disposizione (art. 219) forma oggetto nel testo attuale la disciplina dei casi di maggiore o minore gravità cui solo per quelli di maggiore gravità, dedicava un accenno l'art. 861, terzo comma, codice di commercio. Riflettendo all'elemento aleatorio inseparabile dall'attività commerciale, si è ritenuto che, quando dalla bancarotta fraudolenta o semplice deriva un danno di speciale tenuità, la pena possa essere diminuita anche oltre il limite dell'art. 65, n. 3, codice penale, cioè fino al terzo. Nè può sembrare contraditorio che si tenga conto della probabile influenza dell'alea anche in rapporto al danno derivato da bancarotta fraudolenta, poichè la speciale tenuità di esso, pur sempre riferita alla entità dell'impresa, lascia dubitare almeno della intensità della intenzione di frode dell'agente. Ragionamento diverso occorre fare in relazione sia all'ampia cerchia dei danneggiati sia alla intensità dell'elemento soggettvo ed alla efficacia dei mezzi, se siasi verificato invece un danno patrimoniale di gravità rilevante, ciò che autorizza a spingere l'aumento della pena fino alla metà.

Ed è parso necessario, per meglio adeguare le sanzioni alla entità delle infrazioni ed alla pericolosità del colpevole, prevedere l'aggravamento della pena per chi commette più fatti previsti in una stessa disposizione di legge o per chi per legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

55. — Con l'art. 220 si disciplina, sotto due diversi aspetti soggettivi, un gruppo di ipotesi che sia il codice di commercio sia i progetti fin qui succedutisi unificavano in una sola previsione, orientata verso una configurazione di reato più colposo che intenzionale: la inclusione nell'elenco dei creditori di creditori inesistenti; l'omessa dichiarazione dell'esistenza di qualche bene da comprendere nell'inventario; il mancato deposito dei bilanci e delle scritture contabili nel termine prescritto dalla sentenza dichiarativa di fallimento; l'indebito allontanamento del fallito dalla residenza o la sua mancata presentazione, se chiamato, al giudice delegato o al comitato dei creditori. Mentre è sembrato superfluo specificare che in questa forma di reati può incorrere solo il commerciante dichiarato fallito, poichè nessun altro potrebbe ovviamente incorrervi, è sembrato necessario uniformare il dettato della legge ai risultati della esperienza e scindere il caso in cui essi si verifichino per dolo da quelli in cui si verifichino per colpa.

Non ha bisogno di essere chiarito come l'elemento per decidere se debba applicarsi l'art. 216, n. 1 o l'art. 220 sarà lo scopo dell'azione od omissione che si imputa al colpevole, nel senso che l'imprenditore sarà responsabile del reato di cui all'art. 220 se si sarà proposto un intento diverso, anche se da questo possa poi mediatamente derivare, del pari, danno al ceto dei creditori: ad esempio, conseguire più facilmente un concordato con la falsa rappresentazione di un maggior numero di creditori o di una minore massa di attività. Nessuno potrebbe, in questi casi, porre in dubbio, oltre alla volontarietà dell'azione od omissione del fallito, l'intenzione da lui diretta ad un fine illecito, e quindi la necessità di una loro configurazione dolosa.

Dovrà esser poi cura dell'interprete sorprendere il momento in cui dalla iniziale applicabilità dell'art. 220 si passa a quella dell'art. 216, potendo ben accadere che il vantaggio in vista del quale la falsa denuncia di creditori o la volontaria reticenza circa qualche bene diventi irrealizzabile (così se il tribunale revochi la sentenza di concordato) e tuttavia il fallito persista nella sua condotta, ciò che non potrebbe essere diretto che a frodare i creditori.

Anche le altre due ipotesi, arrecanti un intralcio alla procedura ed agli organi del fallimento, possono verificarsi intenzionalmente, e reclamano quindi la duplice configurazione che spiega la struttura dell'articolo.

56. — Per i fallimenti con procedimento sommario si è stabilita la riduzione della pena fino al terzo: una così ampia latitudine, cioè, da prestarsi al giusto adeguamento della pena ad ogni caso concreto.

In ossequio poi al principio generale contenuto nell'art. 147 si è chiarito (art. 218) che le disposizioni penali concernenti i reati commessi dal fallito si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili. Richiedendosi che i fatti siano da essi commessi, è escluso che si estenda a tali soci una responsabilità di carattere puramente obiettivo.

57. — Nel capo dei « reati commessi da persone diverse dal fallito » si ha cura di seguire e far trasparire un costante parallelismo fra essi e quelli imputabili all'imprenditore fallito, di precisare meglio, come nel capo precedente, i soggetti delle varie figure di reato e l'elemento psichico di ciascuna, e di rinunziare a formulazioni speciali di reati per quei fatti alla cui incriminazione bastino le disposizioni del codice penale comune. Rispetto a queste le norme del presente testo, quando non è necessario che abbiano il carattere di norme speciali, debbono avere quello di norme semplicemente complementari.

Tenuti presenti questi concetti, si spiega intuitivamente, attraverso la esatta rispondenza dell'uno all'altro gruppo, la struttura degli articoli 223, 224, 225 e 226 rispetto agli articoli 216, 217, 218 e 220. La estensione della responsabilità per i fatti in essi previsti anche ai direttori generali, ma non ai direttori, è giustificata da quanto si è osservato nella relazione alle disposizioni penali nelle materie regolate dal libro

del codice civile « Del lavoro » (n. 3): che la equiparazione, nel campo della responsabilità penale, agli amministratori non consente oltrepassare la categoria dei direttori generali, poichè a questi soltanto, e non anche ai semplici direttori, spettano facoltà e poteri di direzione dell'andamento amministrativo ed economico dell'impresa in generale. Ma, anche qui giova osservare, ciò non significa che la nozione di direttore generale, agli effetti delle presenti norme, sia quella di direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo a norma dell'art. 2396 del codice civile, poichè questa disposizione ha solo riguardo alla particolare disciplina della responsabilità patrimoniale dei direttori generali verso la società e verso i terzi, data dal codice civile.

Tra le previsioni particolari, mentre si è sanzionata la ipotesi di quasi-bancarotta fraudolenta a carico degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite che hanno concorso a cagionare con dolo (diretto) o per effetto di operazioni dolose (dolo eventuale o, secondo i casi, di pericolo nelle singole operazioni) il fallimento della società, si è imputato, a titolo di colpa, a carico dei medesimi il concorrere a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza di qualsiasi obbligo ad essi imposto dalla legge. In tal modo si è evitato il riferimento a specifiche infrazioni di legge, come nell'art. 863 codice di commercio, e si è fissato il concetto che qualunque infrazione può dar causa a responsabilità per colpa, purchè abbia ad oggetto un obbligo giuridico, cioè imposto dalla legge e, coerentemente al principio di causalità accolto nel codice penale, la inosservanza abbia costituito la causa od una delle cause del dissesto o dell'aggravamento di questo.

Al criterio accennato di parallelismo, già seguito del resto dall'art. 862 codice di commercio, è ispirata la formulazione dell'art. 227, concernente i reati imputabili all'institore dell'imprenditore fallito.

58. — La responsabilità del curatore riceve una sistemazione molto più ampia di quella che il codice di commercio le assicurava con le generiche disposizioni dell'art. 864. La figura poliedrica, e spesso incerta, della malversazione si faccetta in tanti aspetti specifici, richiesti dal bisogno di prevenire il pericolo che attraverso le maglie della legge il curatore trovi la via di scampo ad azioni delittuose, e di tracciare al giudice la via precisa per reprimerle con esatta graduazione di sanzioni.

Anzitutto si è espressamente rinviato agli articoli del codice penale concernenti la malversazione, la concussione, la corruzione e l'abuso (innominato) di ufficio per i casi che ne realizzino gli estremi. La qualità di pubblico ufficiale del curatore ed il complesso dei rapporti funzionali che il pubblico ufficio, di cui è investito, stabilisce fra lui e i terzi rendono superfluo ai fini pratici, dannoso ai fini del sistema, dettare formulazioni specifiche solo perchè soggetto ne sarebbe un pubblico ufficiale determinato: il curatore di fallimento. A tale criterio si è derogato solo per l'interesse privato che egli prenda negli atti del fallimento (art. 228) per inasprire la pena prevista dall'art. 324 codice penale, essendo sembrato opportuno, per la maggiore estensione del pericolo che può derivarne, elevare i limiti da questo stabiliti, ed aggiungere quella accessoria dell'interdizione, che sarà regolata dagli articoli 29 e 31 codice penale.

Due nuove figure di reato si sono aggiunte: l'accettazione di retribuzione non dovuta e l'omessa consegna o deposito di cose del fallimento (articoli 229 e 230). L'una non può confondersi con la corruzione, mirando a colpire la venalità del curatore che riceva o pattuisca più di quanto gli sia dovuto per gli atti della sua gestione; l'altra può verificarsi per dolo o per colpa, e non può confondersi con la malversazione, propriamente detta, del curatore, consistendo non nella appropriazione o distrazione delle attività fallimentari, ma nella disobbedienza all'ordine del giudice di consegnarle o depositarle, ordine che implica quindi di volta in volta l'assegnazione, dalla legge o dal giudice stesso, di un termine per eseguirlo.

59. — La gravità dei danni che la condotta illecita del creditori può nello svolgimento della procedura fallimentare, anche senza accordo delittuoso col bancarottiere, produrre alla massa dei creditori ha consigliato di non abolire alcune tra le figure di reato già previste dall'art. 865 codice di commercio, e di conservare in ispecie quella del n. 2 relativa al creditore che, fuori dei casi di concorso in bancarotta, presenta, anche per interposta persona, domanda di ammissione al passivo per un credito fraudolentemente simulato. Si era osservato da taluno che o si guarda alla sola presentazione della domanda e, siccome questa è un atto unilaterale, concorso col fallito non può esservi; o si guarda alla natura fraudolenta della simulazione, ed il concorso col fallito non può mancare, ma in tal caso si tratterebbe, non di reato avente il suo contenuto obiettivo ed il suo momento consumativo nella presentazione della domanda, sì bene di esposizione di passività insussistenti. L'obiezione però non ha che un valore illusorio. E' certo infatti che, se la presentazione della domanda segue all'accordo tra imprenditore e creditore apparente, entrambi avranno commesso in concorso reato di bancarotta fraudolenta, e la presentazione della domanda di ammissione al passivo in tanto non sarà prevista come reato autonomo in quanto resterà assorbita da quello di bancarotta fraudolenta, per il principio della progressione criminosa che, come è noto, non si verifica solo per assorbimento di un'azione delittuosa precedente in un'altra successiva, ma anche talora nel caso opposto (come per il favoreggiamento che resta assorbito nel concorso in omicidio quando l'aiuto all'autore sia stato promesso prima della consumazione dell'omicidio). Sebbene di rado, alla giurisprudenza non è però mancato di occuparsi del caso di creditori che fraudolentemente, e senza accordi col fallito, presentino domanda di ammissione al passivo: così, per i crediti i cui titoli prima della domanda avevano perduto efficacia. Non si può quindi cancellare dalla legge un reato che non è impossibile nella realtà, purchè la incriminazione colpisca solo la presentazione di domande per crediti affetti da frode, e perciò, ad esempio, non da simulazione relativa, che potrebbe non produrre alcun danno alla massa dei creditori, ma da simulazione assoluta.

E' sembrato per altro anche opportuno incoraggiare in questi casi l'operoso ravvedimento del colpevole, riducendo la pena alla metà per colui che ritiri la domanda prima della formazione dello stato passivo.

Le altre ipotesi di sottrazione o ricettazione di beni del fallito senza concorso con quest'ultimo sono sostanzialmente identiche a quelle dell'art. 865 codice di commercio: una nuova ipotesi si è aggiunta, subordinata alla condizione che la dichiarazione di fallimento avvenga: l'acquisto di merci o altri beni dell'imprenditore a prezzo notevolmente inferiore a quello corrente da parte di colui che sia consapevole dello stato di dissesto e che perciò, com'è implicito in questo estremo, preveda la dichiarazione di fallimento.

Nel reato di mercato di voto nel concordato fallimentare o nelle deliberazioni del comitato dei creditori (art. 233), si è, sulla scorta del progetto 1925, estesa al fallito ed a chi, nell'interesse del fallito, contratta col creditore la pena commi-

nata per il creditore. Era da tutti avvertito come contrastante con la realtà l'apprezzamento pietistico che il codice di commercio faceva del fallito, considerandolo vittima del creditore e limitando a questo la sanzione penale.

60. — Era naturale che agli organi del concordato preventivo ed agli organi dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa si estendessero quelle fra le norme penali dettate per l'imprenditore, per il curatore o per i creditori che rispondono delle infrazioni delle quali ciascuno nell'orbita della propria attività e delle proprie attribuzioni possa rendersi colpevole. A ciò provvedono gli articoli 236 e 237. Con questi si garantisce la energica difesa dei diritti dei creditori da qualunque causa criminosa di perturbamento.

61. — In apposito capo, il IV, sono raccolte le disposizioni di procedura imposte, in aggiunta od in deroga di quelle del codice di commercio, dalla specialità della materia disciplinata nella presente legge.

Ho mantenuto, in vista della gravità ed ampiezza del danno che le forme più gravi di reati fallimentari producono, il più largo potere concesso già dalle leggi vigenti al magistrato circa l'emissione del mandato di cattura (art. 239). Ho chiarito che la riabilitazione del fallito, in qualunque momento intervenga, prima o dopo della sentenza di condanna, è causa estintiva del reato, e non semplicemente della pena. Ho regolato in modo definitivo l'istituto della costituzione di parte civile in senso rigorosamente conforme alla funzione del curatore (ed analogamente del commissario liquidatore), come organo che nel fallimento riassume e rappresenta così gl'interessi dell'imprenditore come quelli dei creditori. Ho così precluso la possibilità di una costituzione di parte civile, che sarebbe del tutto pleonastica, di qualche creditore in aggiunta a quella del curatore, permettendo la prima solo in via suppletiva, quando manchi la seconda, o quando possa essere fondata su un titolo di azione personale del creditore: come, nel caso di appropriazione indebita commessa dall'imprenditore o dall'amministratore di una società su titoli dati in deposito per garanzia.

Disposizioni transitorie.

62. — Dall'art. 242 all'art. 266 sono dettate le disposizioni che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova legge. Nel risolvere i complessi e delicati problemi di diritto transitorio, che sono posti dall'applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso, mi sono ispirato al criterio di una pronta penetrazione del nuovo sistema, per quanto attiene alle norme di rito, rispettando invece gli effetti sostanziali già maturatisi con l'apertura delle procedure anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge (art. 242). Tuttavia ho inteso limitare opportunamente il principio generale dell'immediata applicazione delle nuove norme di procedura, laddove un tale innesto avrebbe potuto sacrificare inutilmente attività processuali in pieno svolgimento o quando esso avrebbe arrecato innovazioni, i cui effetti sostanziali difficilmente avrebbero potuto sceverarsi da quelli meramente processuali.

63. — In questo ordine di concetti ho disposto che i gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento (art. 244, secondo comma), i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato (art. 246), i giudizi in corso su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi (art. 251) abbiano a svolgersi nei modi previsti dalle disposizioni anteriori, se all'entrata in vigore della legge le relative cause siano già state assegnate a sentenza, ritenendo che tale momento indichi uno stadio delle attività processuali delle parti, tale da rendere poco opportuno sostituirvi i particolari procedimenti previsti dalla nuova legge (articoli 22, 26, 101 e 102). E' naturale però che, pur consentendosi l'applicazione delle disposizioni anteriori dettate dal codice di commercio, in quanto le parti si avvalgano dei mezzi processuali giudiziari, questi saranno regolati dal nuovo codice di procedura civile, nella misura determinata dalle norme di diritto transitorio ad esso relative. In questo senso l'art. 265 prevede, appunto, la estensione delle disposizioni dettate dal R. decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i procedimenti connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.

64. — In considerazione degli effetti sostanziali, oltrechè processuali, che derivano dall'applicazione del nuovo sistema dei periodi legali, entro i quali gli atti compiuti dall'imprenditore fallito sono soggetti alle particolari revocatorie fallimentari, ho ritenuto opportuno che per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge continui ad applicarsi il sistema della sentenza di retrodatazione. Naturalmente i relativi giudizi si svolgeranno con il rito del nuovo codice di procedura civile (art. 249).

In considerazione degli effetti di diritto sostanziale connessi alla sentenza dichiarativa del fallimento ho parimenti disposto che le opposizioni avverso di essa siano regolate dalle leggi anteriori (art. 244, primo comma).

Non era egualmente possibile applicare le nuove disposizioni relative alle domande di revindicazione, restituzione o separazione di cose mobili, nei fallimenti già dichiarati, poichè il nuovo sistema presuppone che, come per i crediti, con la sentenza dichiarativa del fallimento sia prefisso il termine entro il quale gli aventi diritto devono far pervenire le domande nella cancelleria. Troveranno invece applicazione le nuove disposizioni, in ordine al procedimento di accertamento del passivo, semprechè il verbale di verificazione dei crediti previsto dalla legge anteriore non sia stato già chiuso (art. 250).

Con identico criterio, e cioè avendo riguardo alla fase più o meno conclusiva cui siano pervenuti alla data dell'entrata in vigore della nuova legge i relativi procedimenti, ho regolato l'applicazione o meno delle nuove disposizioni alla liquidazione e alla ripartizione dell'attivo, e al rendiconto del curatore (articoli 252, 253, 254).

65. — Un'immediata applicazione trovano le disposizioni relative al rappresentante degli eredi, previsto dall'art. 12, all'obbligo del curatore di depositare le somme riscosse anteriormente all'entrata in vigore della legge, all'esercizio provvisorio dell'impresa, anche se già in corso (articoli 243, 245, 248). Sono egualmente consentite anche per i giudizi in corso la facoltà del giudice delegato di autorizzare le misure cautelari prevedute dall'art. 146 nel caso di azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e la possibilità di ottenere dai soci i versamenti ancora dovuti sulle loro quote od azioni mediante il decreto ingiuntivo indicato dall'art. 150 (articoli 257 e 258).

66. — Nel regolare il diritto transitorio relativo ai concordati fallimentari in corso all'entrata in vigore della legge ho distinto le singole fasi attraverso le quali passa tale procedura, facendo riferimento all'approvazione della proposta da parte dei creditori, all'assegnazione a sentenza del giudizio

di omologazione e al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, per disporre, a seconda che le procedure abbiano raggiunto o meno l'una o l'altra fase, una più o meno completa applicazione delle nuove disposizioni (art. 255). Una analoga norma regola il diritto transitorio anche relativamente al concordato preventivo (art. 260).

67. — La profonda diversità di sistema, già precedentemente posta in rilievo, fra la legge del 1903 e la nuova disciplina del procedimento sommario per gli imprenditori, il cui passivo non superi lire cinquantamila, mi ha sconsigliato di applicare le nuove norme nei confronti dei piccoli fallimenti in corso. Questi quindi continueranno a svolgersi secondo le disposizioni anteriori fino alla loro chiusura, anche se riguardino commercianti da considerarsi, a norma della presente legge, piccoli imprenditori (art. 259).

Così pure ho ritenuto opportuno di evitare l'applicazione delle nuove norme dettate in materia di liquidazione coatta amministrativa alle procedure in corso (art. 261).

68. — Con norma più propriamente di attuazione ho disposto che la cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta secondo la legge anteriore abbia la stessa efficacia della riabilitazione civile disciplinata nella nuova legge (art. 256, secondo comma).

In considerazione infine della rimandata istituzione del registro delle imprese ho limitato la pubblicità mediante tale registro prevista da numerose disposizioni della nuova legge ai provvedimenti relativi alla società, attuandola, con soluzione analoga a quella adottata dalle disposizioni transitorie del libro del lavoro, con l'iscrizione nei registri già esistenti per le società commerciali presso le cancellerie dei tribunali (art. 262).

Al Regio decreto previsto dall'art. 27, si è rimesso anche il compito di riunire e coordinare le disposizioni in vigore relative al fondo speciale istituito dalla legge del 1930. Finchè non sarà emanato tale decreto sono mantenute in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti relative alla formazione dei ruoli, alla nomina e alla disciplina degli amministratori giudiziari (art. 263).

SIRE,

La presente legge, che è insieme legge commerciale, penale e processuale, intende fornire alle forze dell'economia e del lavoro una giustizia severa, ma umana, ed assicurare, anche nelle crisi che possono colpire l'impresa, la tutela dell'interesse generale al di sopra degli interessi individuali.

Strettamente coordinata con gli istituti dei nuovi codici, questa legge entrerà in vigore contemporaneamente ad essi il 21 aprile dell'anno XX E. F. Onorata dalla Vostra Augusta approvazione, essa costituirà uno dei non meno importanti presidii del nuovo ordine economico corporativo.

Roma, addì 16 marzo 1942-XX

GRANDI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814; 24 dicembre 1925-IV, n. 2260; 19 maggio 1941-XIX, n. 501, sulla facoltà concessa al Governo del Re Imperatore per la riforma dei Codici;

Sentito il parere delle Assemblee legislative, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il testo delle disposizioni sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa », allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Art. 2.

Il testo delle disposizioni anzidette avrà esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 20. — MANCINI

DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata).

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.

Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali.

Art. 2.

(Liquidazione coatta amministrativa e fallimento).

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

Art. 3.

(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata).

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.

Art. 4.

(Rinvio a leggi speciali).

L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.

TITOLO II.

DEL FALLIMENTO

CAPO I.

Della dichiarazione di fallimento.

Art. 5.

(Stato d'insolvenza).

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 6.

(Iniziativa per la dichiarazione di fallimento).

Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.

Art. 7.

(Stato d'insolvenza risultante in sede penale).

Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del Re Imperatore che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Art. 8.

(Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile).

Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Art. 9.

(Competenza).

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel Regno anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono salve le convenzioni internazionali.

Art. 10.
(Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa).

L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Art. 11.
(Fallimento dell'imprenditore defunto).

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purchè l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Art. 12.
(Morte del fallito).

Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.

Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

Art. 13.
(Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti).

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.

Art. 14.
(Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento).

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

Art. 15.
(Facoltà del tribunale di sentire il debitore).

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.

Art. 16.
(Sentenza dichiarativa di fallimento).

La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio.

Con la sentenza il tribunale:

1) nomina il giudice delegato per la procedura;

2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell'art. 14.

4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al Procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione.

Art. 17.
(Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento).

La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza.

Nello stesso termine, uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale relative al casellario giudiziario.

L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.

Art. 18.
(Opposizione alla dichiarazione di fallimento).

Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza.

L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.

L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.

L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 19.
(Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami).

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17.

La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente.

In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.

Art. 20.
(Morte del fallito durante il giudizio di opposizione).

Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 21.
(Revoca della dichiarazione di fallimento).

Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.

Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

Art. 22.
(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento).

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato.

Contro il decreto il creditore istante può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore.

Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.

CAPO II.
Degli organi preposti al fallimento.

Sezione I. — *Del tribunale fallimentare.*

Art. 23.
(Poteri del tribunale fallimentare).

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.

Art. 24.
(Competenza del tribunale fallimentare).

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

Sezione II. — *Del giudice delegato.*

Art. 25.
(Poteri del giudice delegato).

Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;

3) convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;

4) autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;

5) provvede nel più breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;

7) sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;

8) procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.

I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.

Art. 26.

(Reclamo contro il decreto del giudice delegato).

Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse.

Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

SEZIONE III. — *Del curatore.*

Art. 27.

(Ruolo degli amministratori giudiziari).

Presso ogni tribunale è istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali è scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della corte di appello.

In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari.

Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto Reale.

Art. 28.

(Requisiti per la nomina a curatore).

Non può essere nominato curatore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Art. 29.

(Accettazione del curatore).

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

Art. 30.

(Qualità di pubblico ufficiale).

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Art. 31.

(Poteri del curatore).

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.

Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento.

Art. 32.

(Intrasmissibilità delle attribuzioni del curatore).

Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato.

Può essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilità.

Art. 33.

(Relazione al giudice).

Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonchè quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato un'esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.

Art. 34.

(Deposito delle somme riscosse).

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione, devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalità da lui stabilite.

Il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non può essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato.

In caso di mancata esecuzione del deposito nel termine prescritto, il tribunale dispone la revoca del curatore.

Art. 35.

(Integrazione dei poteri del curatore).

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.

Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire diecimila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.

In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.

Art. 36.

(Reclamo contro gli atti del curatore).

Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.

Art. 37.

(Revoca del curatore).

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.

Art. 38.

(Responsabilità del curatore).

Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.

Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

Art. 39.

(Compenso del curatore).

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del ministro per la grazia e giustizia.

La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo.

Sezione IV. — *Del comitato dei creditori.*

Art. 40.

(Nomina del comitato).

Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'art. 97; può essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno.

Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato.

Il giudice delegato può sostituire i membri del comitato.

Art. 41.

(Funzioni del comitato).

Il comitato può essere richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice delegato lo ritiene opportuno.

Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo crede opportuno.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.

CAPO III.

Degli effetti del fallimento.

Sezione I. — *Degli effetti del fallimento per il fallito.*

Art. 42.

(Beni del fallito).

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Art. 43.

(Rapporti processuali).

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

Art. 44.

(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Art. 45.

(Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento).

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 46.

(Beni non compresi nel fallimento).

Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto è disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile;

4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotali, salvo quanto è disposto dall'art. 188 del codice civile;

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.

Art. 47.

(Alimenti al fallito e alla famiglia).

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se è stato nominato, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

Art. 48.

(Corrispondenza diretta al fallito).

La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.

Art. 49.

(Obbligo di residenza del fallito).

Il fallito non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.

Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.

Art. 50.

(Pubblico registro dei falliti).

Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonchè di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

Finchè l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.

Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.

Sezione II. — *Degli effetti del fallimento per i creditori.*

Art. 51.

(Divieto di azioni esecutive individuali).

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Art. 52.

(Concorso dei creditori).

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

Art. 53.

(Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili).

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative.

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

Art. 54.

(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo).

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo

prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento.

Art. 55.
(Effetti del fallimento sui debiti pecuniari).

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 95 e 113. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.

Art. 56.
(Compensazione in sede di fallimento).

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.

Art. 57.
(Crediti infruttiferi).

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Art. 58.
(Obbligazioni).

Le obbligazioni emesse dalle società per azioni si valutano al prezzo nominale detratti i rimborsi.

Quelle rimborsabili per estrazione a sorte, con somma superiore al prezzo nominale, sono valutate nell'importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate. Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si può in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo nominale, detratto ciò che è stato pagato a titolo di rimborso di capitale.

Art. 59.
(Crediti non pecuniari).

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.

Art. 60.
(Rendita perpetua e rendita vitalizia).

Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.

Art. 61.
(Creditore di più coobbligati solidali).

Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Art. 62.
(Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto)

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Art. 63.
(Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia).

Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

SEZIONE III. — *Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.*

Art. 64.
(Atti a titolo gratuito).

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

Art. 65.
(Pagamenti).

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Art. 66.
(Azione revocatoria ordinaria).

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Art. 67.
(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 68.
(Pagamento di cambiale scaduta).

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Art. 69.
(Atti compiuti tra coniugi).

Gli atti previsti dall'art. 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

Se il marito esercitava un'impresa commerciale al tempo della celebrazione del matrimonio, o se ha iniziato l'esercizio di un'impresa commerciale nell'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote della moglie non si estende ai beni pervenuti al marito durante il matrimonio per titolo diverso da quello di successione o donazione.

Nei casi suddetti la moglie non può esercitare nel fallimento alcuna azione per i vantaggi derivanti a suo favore dal contratto di matrimonio, e i creditori non possono valersi dei vantaggi derivanti dallo stesso contratto a favore del marito.

Art. 70.
(Beni acquistati dal coniuge del fallito).

I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprietà di lui. Il curatore è legittimato ad apprenderne il possesso.

Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non può aver luogo se questi prova la sua buona fede.

Art. 71.
(Effetti della revocazione).

Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.

SEZIONE IV. — *Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.*

Art. 72.
(Vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti).

Se un contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando il compratore è dichiarato fallito, il venditore ha diritto a compiere la sua prestazione, facendo valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo.

Se egli non intende valersi di tale diritto, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, dichiari di subentrare in luogo del fallito nel contratto, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il venditore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore ad otto giorni, decorso il quale il contratto s'intende sciolto.

In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie. Se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la scelta fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto. In caso di scioglimento del contratto, il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Art. 73.
(Vendita a termine o a rate).

In caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del giudice delegato; ma il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

Nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Art. 74.
(Contratto di somministrazione).

Nelle vendite a consegne ripartite e nel contratto di somministrazione si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 72.

Tuttavia il curatore che subentra deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute.

Art. 75.
(Restituzione di cose non pagate).

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Art. 76.
(Contratto di borsa a termine).

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

Art. 77.
(Associazione in partecipazione).

L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

Egli è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.

Art. 78.
(Conto corrente, mandato, commissione).

I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Art. 79.
(Possesso del fallito a titolo precario).

Se le cose delle quali il fallito deve la restituzione non si trovano più in suo possesso il giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non può riprenderle, l'avente diritto può far valere nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento.

Se il possesso della cosa è cessato dopo l'apposizione dei sigilli, l'avente diritto può chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa.

Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.

Art. 80.
(Contratto di locazione di immobili).

Il fallimento del locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per il compenso è privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.

Art. 81.
(Contratto di appalto).

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni venti dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

La prosecuzione del rapporto non è consentita nel caso di fallimento dell'appaltatore, quando la considerazione della sua persona è stato un motivo determinante del contratto.

Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

Art. 82.
(Contratto di assicurazione).

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Art. 83.
(Contratto di edizione).

Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

CAPO IV.
Della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari.

Art. 84.
(Apposizione di sigilli).

Dichiarato il fallimento, il giudice delegato o per sua delegazione, in caso d'impedimento, il pretore, procede immediatamente, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli, sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. All'apposizione dei sigilli nella sede principale dell'impresa deve assistere, salvo legittimo impedimento, il curatore.

Per i beni che si trovano in altre località il giudice delegato richiede, per mezzo del cancelliere, i pretori competenti di procedere all'apposizione dei sigilli. Il verbale redatto dal pretore è trasmesso immediatamente al giudice delegato.

Il giudice che procede all'apposizione dei sigilli può emettere i provvedimenti provvisori e conservativi che ritiene necessari, compreso quello della vendita delle cose deteriorabili.

Art. 85.
(Apposizione dei sigilli da parte del pretore).

Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il pretore, che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.

Art. 86.
(Cose non soggette all'apposizione dei sigilli).

Non sono poste sotto sigillo, oltre le cose che ne sono escluse dal codice di procedura civile:

1) le cose che servono all'esercizio dell'impresa, se questo, a giudizio del giudice, non può essere immediatamente interrotto;

2) le scritture contabili;

3) le cambiali e gli altri titoli scaduti o di imminente scadenza, che devono essere consegnati al curatore per la riscossione;

4) il danaro contante, da consegnarsi ugualmente al curatore, il quale provvede a depositarlo a norma dell'art. 34.

Di tutti questi oggetti si fa la descrizione nel processo verbale.

Le scritture contabili, dopo essere state vidimate dal giudice che procede, devono essere depositate nella cancelleria del tribunale. Tuttavia il giudice delegato può autorizzare il curatore a trattenerle temporaneamente con l'obbligo di esibirle ad ogni legittima richiesta.

Art. 87.
(Rimozione dei sigilli e inventario).

Il curatore deve chiedere nel più breve termine possibile al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni egli procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se esiste, con l'assistenza del cancelliere del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbale. Possono intervenire i creditori.

Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 88.
(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore).

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perchè sia annotato nei pubblici registri.

Art. 89.
(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio).

Il curatore, con la scorta delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.

Art. 90.
(Esercizio provvisorio).

Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, quando dall'interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile.

Dopo il decreto previsto dall'art. 97, il comitato dei creditori deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare o di riprendere in tutto o in parte l'esercizio dell'impresa del fallito, indicandone le condizioni. La continuazione o la ripresa può esser disposta dal tribunale solo se il comitato dei creditori si è pronunciato favorevolmente.

Se è disposto l'esercizio provvisorio a norma del comma precedente, il comitato dei creditori è convocato dal giudice delegato almeno ogni due mesi per essere informato dal curatore sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio se il comitato dei creditori ne fa richiesta, ovvero se in qualsiasi momento ne ravvisa l'opportunità.

Il tribunale provvede in ogni caso con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentito il curatore.

Art. 91.
(Anticipazione delle spese dall'erario).

Se fra i beni compresi nel fallimento non vi è danaro occorrente alle spese giudiziali per gli atti richiesti dalla legge, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.

L'anticipazione delle spese si esegue quanto alle tasse di bollo e alle imposte di registro mediante prenotazione a debito in forza di decreto del giudice delegato per ogni singolo atto della procedura, e quanto alle altre spese mediante pagamento eseguito direttamente dai ricevitori del registro agli aventi diritto indicati nel decreto del giudice delegato.

Le spese anticipate dall'erario per le procedure fallimentari sono annotate in un registro apposito, che è tenuto dal cancelliere.

Il cancelliere provvede al recupero delle spese anticipate mediante prelevazione dalle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, anche prima della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide.

CAPO V.
Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi.

Art. 92.
(Avviso ai creditori per la verifica).

Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'art. 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonchè le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.

Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno l'avviso è rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice può prorogare il termine e della proroga è data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.

Art. 93.
(Domanda di ammissione al passivo).

La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.

Se il creditore non è domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

Art. 94.
(Effetto della domanda).

La domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento.

Art. 95.
(Formazione dello stato passivo).

Il cancelliere forma un elenco cronologico delle domande di ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato. Questi, con l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune informazioni, esamina le domande e predispone in base ad esse lo stato passivo del fallimento. Il giudice indica distintamente i crediti che ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione totale o parziale di essi o delle relative garanzie.

I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e quelli per i quali non sono stati ancora presentati i documenti giustificativi sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.

Se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito.

Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato in cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato dall'art. 16, n. 5. I creditori possono prenderne visione.

Art. 96.
(Verificazione dello stato passivo).

Nell'adunanza prevista dall'art. 16, n. 5, è esaminato, alla presenza del curatore e con l'intervento del fallito, lo stato passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di ammissione al passivo pervenute successivamente o presentate nell'adunanza stessa.

Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e delle osservazioni degli interessati, nonchè dei nuovi documenti esibiti, apporta allo stato passivo le modificazioni e le integrazioni che ritiene necessarie.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola adunanza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Il giudice ha in ogni caso facoltà di riservarsi la definitiva formazione dello stato passivo fino a quindici giorni dopo che l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.

Art. 97.
(Esecutività dello stato passivo).

Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e si chiude con decreto del giudice che lo dichiara esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto comma dell'articolo precedente.

Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione.

Se vi sono domande di ammissione al passivo, che non sono state accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva, il curatore ne dà immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi con riservá mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 98.
(Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva).

I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonchè il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto.

Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata.

Possono intervenire in causa gli altri creditori.

Art. 99.
(Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa).

Il giudice delegato provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione e quindi fissa l'udienza per la discussione davanti al collegio a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista dall'art. 279, primo comma, del codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo in tutto o in parte il credito contestato.

La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed è provvisoriamente esecutivá. Il cancelliere dà immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.

Il termine per appellare è di giorni quindici dall'affissione della sentenza. Si osservano per il giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza ed è ridotto della metà.

Non è ammesso l'appello per le controversie non eccedenti la competenza del pretore.

Art. 100.
(Impugnazione dei crediti ammessi).

Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonchè il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengono impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma.

Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.

Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.

Art. 101.
(Dichiarazioni tardive di crediti).

Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.

Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonchè il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.

Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile.

Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 102.
(Istanza di revocazione contro crediti ammessi).

Se prima che sia chiuso il fallimento si scopre che l'ammissione d'un credito o d'una garanzia è stata determinata da falsità, dolo o errore essenziale di fatto, o si rinvengono documenti decisivi prima ignorati, il curatore o qualunque creditore può proporre domanda di revocazione del decreto del giudice delegato o della sentenza del tribunale, relativamente al credito o alla garanzia oggetto dell'impugnativa.

L'istanza si propone con ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sè delle parti, nonchè il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto alle parti e al curatore. Quindi provvede all'istruzione della causa.

Il curatore può intervenire in giudizio.

Finchè la controversia non sia definitivamente decisa, il giudice può disporre che siano accantonate in caso di ripartizione le quote spettanti ai creditori i cui crediti sono stati impugnati.

Se il fallimento si chiude senza che la contestazione sia stata decisa, il giudizio continua dinanzi allo stesso tribunale.

Art. 103.
(Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili).

Le disposizioni degli articoli 93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.

In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.

Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza.

In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.

Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.

CAPO VI.
Della liquidazione dell'attivo.

Sezione I. — *Disposizioni generali.*

Art. 104.
(Inizio della liquidazione).

Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio dell'impresa, quando questo sia stato autorizzato.

Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma.

Art. 105.
(Norme applicabili).

Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.

Sezione II. — *Della vendita dei beni mobili.*

Art. 106.
(Modalità della vendita dei beni mobili).

Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.

Sezione III. — *Della vendita dei beni immobili.*

Art. 107.
(Espropriazioni in corso).

Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante.

In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato.

Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore.

Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti è distribuita col prezzo degli immobili relativi.

Art. 108.
(Modalità della vendita degli immobili).

La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa.

Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile.

Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.

Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonchè ai creditori ipotecari iscritti.

Art. 109.
(Procedimento di distribuzione della somma ricavata).

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

CAPO VII.
Della ripartizione dell'attivo.

Art. 110.
(Progetto di ripartizione).

Il curatore, ogni due mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97, salvo che il giudice delegato stabilisca un termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al progetto le variazioni che ravvisa convenienti e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati.

I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le loro osservazioni. Trascorso tale termine, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il piano di reparto, rendendolo esecutivo.

Art. 111.

(Ordine di distribuzione delle somme).

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.

Art. 112.

(Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente).

I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se però dalla sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta che il ritardo è dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.

Art. 113.

(Ripartizioni parziali).

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;

2) ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonchè ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;

3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;

4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.

Art. 114.

(Restituzione di somme riscosse).

Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.

Art. 115.

(Pagamento ai creditori).

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Art. 116.

(Rendiconto del curatore).

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione.

Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.

Art. 117.

(Ripartizione finale).

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non si è ancora verificata, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perchè a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.

Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta è depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.

CAPO VIII.

Della cessazione della procedura fallimentare.

SEZIONE I. — *Della chiusura del fallimento.*

Art. 118.

(Casi di chiusura).

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;

3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.

Art. 119.
(Decreto di chiusura).

La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.

Il decreto è soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.

Art. 120.
(Effetti della chiusura).

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 121.
(Casi di riapertura del fallimento).

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

Art. 122.
(Concorso dei vecchi e nuovi creditori).

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli 93 a 103.

Art. 123.
(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori).

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.

SEZIONE II. — *Del concordato.*

Art. 124.
(Proposta di concordato).

Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito può proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore.

La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato è ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato e limitatamente alle azioni già proposte dal curatore.

La cessione non è ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.

Art. 125.
(Esame della proposta e comunicazione ai creditori).

Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con l'indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti nè superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione può essere scritta in calce alla comunicazione.

Delle dichiarazioni di voto è presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.

In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato può sospendere la liquidazione.

Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso deve essere raddoppiato.

Art. 126.
(Concordato nel caso di numerosi creditori).

Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, può autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anzichè comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, eventualmente, in altri giornali.

Art. 127.
(Voto nel concordato).

Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorchè la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purchè non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se è dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non è approvato, non è omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.

I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto.

Art. 128.
(Approvazione del concordato).

Il concordato è approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.

I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengono consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.

Art. 129.
(Giudizio di omologazione).

Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a sè non prima di quindici e non oltre trenta giorni. L'ordinanza è pubblicata per affissione.

I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.

All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito: quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.

Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione può presentare il comitato dei creditori.

Art. 130.
(Sentenza di omologazione del concordato).

Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza, omologando o respingendo il concordato.

La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.

Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato, il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguisi dal curatore.

La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.

Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

Art. 131.
(Appello contro la sentenza).

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.

L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.

La sentenza d'appello è pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà e decorre dall'affissione.

Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.

Art. 132.
(Intervento del pubblico ministero).

Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.

Art. 133.
(Spese per l'omologazione).

Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato.

Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.

Art. 134.
(Rendiconto del curatore).

Appena la sentenza di omologazione è passata in giudicato, il curatore deve rendere il conto a norma dell'art. 116.

Art. 135.
(Effetti del concordato).

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

Art. 136.
(Esecuzione del concordato).

Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia.

Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi del l'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.

Art. 137.
(Risoluzione del concordato).

Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.

Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.

La risoluzione non può essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Art. 138.
(Annullamento del concordato).

Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Nessun'altra azione di nullità è ammessa.

La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

L'azione di annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

Art. 139.
(Provvedimenti conseguenti alla riapertura).

La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le disposizioni dei commi successivi dello stesso articolo.

Art. 140.
(Effetti della riapertura).

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.

Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Art. 141.
(Nuova proposta di concordato).

Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il fallito è ammesso a proporre un nuovo concordato. Questo non può essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento.

CAPO IX.
Della riabilitazione civile.

Art. 142.
(Effetti della riabilitazione).

La riabilitazione civile fa cessare le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento.

Essa è pronunciata dal tribunale nei casi previsti dagli articoli seguenti, su istanza del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico ministero, con sentenza in camera di consiglio.

La sentenza che pronunzia la riabilitazione ordina la cancellazione del nome del fallito dal registro previsto dall'art. 50 ed è comunicata all'ufficio del registro delle imprese per la iscrizione.

Art. 143.
(Condizioni per la riabilitazione).

La riabilitazione può essere concessa al fallito:

1) che ha pagato interamente tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;

2) che ha regolarmente adempiuto il concordato, quando il tribunale lo ritiene meritevole del beneficio, tenuto conto delle cause e circostanze del fallimento, delle condizioni del concordato e della misura della percentuale. La riabilitazione non può essere concessa se la percentuale stabilita per i creditori chirografari è inferiore al venticinque per cento, oltre gli interessi se la percentuale dev'essere pagata in un termine maggiore di sei mesi;

3) che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento.

Art. 144.
(Procedimento di riabilitazione).

L'istanza di riabilitazione è pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale può ordinare altre forme di pubblicità.

Chiunque intende opporsi alla riabilitazione può depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni.

Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione.

Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.

Art. 145.
(Condanne penali che ostano alla riabilitazione).

In nessun caso la riabilitazione può essere concessa se il fallito è stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione prevista dalla legge penale.

Se è in corso il procedimento per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.

CAPO X.

Del fallimento delle società.

Art. 146.
(Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori).

Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, può disporre le opportune misure cautelari.

Art. 147.
(Società con soci a responsabilità illimitata).

La sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio.

Contro la sentenza del tribunale è ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle società cooperative.

Art. 148.
(Fallimento della società e dei soci).

Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, ma può nominare più comitati dei creditori.

Il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Art. 149.
(Fallimento dei soci).

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.

Art. 150.
(Versamenti dei soci a responsabilità limitata)

Nel fallimento delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Art. 151.
(Società cooperative).

Nel fallimento di una società cooperativa con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del decreto previsto dall'art. 97, può autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività a norma dell'art. 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci.

A tale fine il curatore forma un piano di reparto e lo deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualità di socio o all'estensione della propria responsabilità, devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di reparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di reparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di reparto è dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed è depositato in cancelleria, dove ogni interessato può prenderne visione.

Chi ha contestato la qualità di socio o l'estensione della propria responsabilità può, entro quindici giorni dal deposito del piano di reparto in cancelleria, pro-

porre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di reparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In ogni altro caso è ammesso il reclamo a norma dell'art. 26.

Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di reparto risulti non facilmente realizzabile, può essere formato un piano di reparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti.

Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonchè il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passività.

Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, può in qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi.

Art. 152.
(Proposta di concordato).

La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonchè nelle società cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori.

Art. 153.
(Effetti del concordato della società).

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.

Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.

Art. 154.
(Concordato particolare del socio).

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

CAPO XI.
Del procedimento sommario.

Art. 155.
(Presupposti e norme applicabili).

Se all'atto della dichiarazione di fallimento o dell'accertamento del passivo risulta che le passività del debitore non superano lire cinquantamila, il tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento, o con decreto successivo da pubblicarsi a norma dell'art. 17, dispone che il fallimento si svolga o prosegua con procedimento sommario.

Tuttavia, se successivamente risulta che l'ammontare del passivo supera lire cinquantamila, il giudice deve informarne il tribunale, che dispone la prosecuzione del fallimento con le norme ordinarie, restando fermi gli atti compiuti.

Nel procedimento sommario si applicano le disposizioni stabilite per il fallimento, in quanto compatibili con le norme seguenti.

Art. 156.
(Organi e provvedimenti conservativi).

Le funzioni del giudice delegato possono essere affidate al pretore del luogo dove il debitore ha la sede principale dell'impresa.

E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori.

Può essere omessa l'apposizione dei sigilli.

Art. 157.
(Accertamento del passivo).

Il curatore forma l'elenco dei creditori in base alle scritture contabili, alle dichiarazioni del debitore e alle altre notizie che può assumere.

L'elenco, con i documenti giustificativi, è trasmesso al giudice, il quale procede alla formazione dello stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. Lo stato passivo col decreto del giudice è depositato in cancelleria, e chiunque può prenderne visione.

Il curatore dà notizia mediante lettera raccomandata a ciascun creditore, entro tre giorni dal deposito, del provvedimento che lo riguarda.

Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria i creditori non ammessi possono proporre reclamo avanti al giudice. Nello stesso termine possono essere proposte le contestazioni dei crediti ammessi da parte di altri creditori.

Il giudice stabilisce l'udienza di discussione delle contestazioni e dei reclami. Egli tenta di definire amichevolmente le questioni e, in caso di risultato negativo, pronuncia unica sentenza.

Art. 158.
(Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.

Art. 159.
(Concordato).

La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto.

Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione.

Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame.

TITOLO III.
DEL CONCORDATO PREVENTIVO

CAPO I.
Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Art. 160.
(Condizioni per l'ammissione alla procedura).

L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo, se:

1) è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;

2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;

3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.

La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:

1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;

2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, semprechè la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.

Art. 161.
(Domanda di concordato).

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa.

Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato.

Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.

Art. 162.
(Inammissibilità della domanda).

Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo.

In tali casi il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento del debitore.

Art. 163.
(Ammissione alla procedura).

Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo stesso provvedimento:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo degli amministratori giudiziari, osservate le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Qualora non esegua il deposito prescritto il tribunale provvede a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 164.
(Decreti del giudice delegato).

I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'art. 26.

Il decreto del tribunale che decide sul reclamo non è soggetto a gravame.

Art. 165.
(Commissario giudiziale).

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

Art. 166.
(Pubblicità del decreto).

Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.

CAPO II.
Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo.

Art. 167.
(Amministrazione dei beni durante la procedura).

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato.

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni,

le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Art. 168.
(Effetti della presentazione del ricorso).

Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

Art. 169.
(Norme applicabili).

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

CAPO III.
Dei provvedimenti immediati.

Art. 170.
(Scritture contabili).

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Art. 171.
(Convocazione dei creditori).

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.

Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, numero 136.

Art. 172.
(Operazioni e relazione del commissario).

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.

Art. 173.
(Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura).

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento.

Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

CAPO IV.
Della deliberazione del concordato preventivo.

Art. 174.
(Adunanza dei creditori).

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Art. 175.
(Discussione della proposta di concordato).

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti.

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.

Art. 176.
(Ammissione provvisoria dei crediti contestati).

Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Art. 177.
(Maggioranza per l'approvazione del concordato).

Il concordato deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalità dei crediti ammessi al voto.

I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto a meno che rinuncino al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale purchè non sia inferiore alla terza parte dell'intero credito tra capitale e accessori.

Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o è posteriormente annullato o risoluto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito.

Sono parimenti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.

Art. 178.
(Adesioni alla proposta di concordato).

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.

Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo. Se il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori votanti nell'adunanza, senza che tale maggioranza abbia raggiunto i due terzi della totalità dei crediti, le adesioni sono valutate agli effetti del computo della maggioranza dei crediti.

CAPO V.
Dell'omologazione del concordato preventivo.

Art. 179.
(Mancata approvazione del concordato).

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

Art. 180.
(Approvazione del concordato e udienza di omologazione).

Se le maggioranze sono raggiunte, il giudice delegato con ordinanza pubblicata per affissione, fissa l'udienza di comparizione davanti a sè non oltre trenta giorni dall'affissione dell'ordinanza.

I creditori dissenzienti e qualunque interessato che intendono opporsi all'omologazione del concordato devono notificare l'opposizione al debitore e al commissario giudiziale e costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.

Nello stesso termine il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato.

Il debitore, anche se non costituito, può presentarsi all'udienza per essere sentito dal giudice.

Il giudice procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni successivi.

Art. 181.
(Sentenza di omologazione).

Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e la regolarità della procedura, deve valutare:

1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attività esistenti e all'efficienza dell'impresa;

2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;

3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;

4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, è meritevole del concordato.

Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.

Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresì le modalità per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con con decreto successivo.

Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.

Art. 182.
(Provvedimenti in caso di cessione dei beni).

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.

Art. 183.
(Appello contro la sentenza di omologazione).

Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il debitore entro quindici giorni dall'affissione.

L'atto di appello è notificato al debitore, al commissario giudiziale e alle parti costituite in giudizio.

La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17 ed il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla data dell'affissione.

Art. 184.
(Effetti del concordato per i creditori).

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

CAPO VI.

Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo.

Art. 185.
(Esecuzione del concordato).

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

Art. 186.
(Risoluzione e annullamento del concordato).

Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.

Nel caso di concordato mediante cessione dei beni a norma dell'art. 160, comma secondo, n. 2, questo non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore al quaranta per cento.

Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.

TITOLO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Art. 187.
(Domanda di ammissione alla procedura).

L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non superiore a un anno.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'art. 161.

Art. 188.
(Ammissione alla procedura).

Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:

1) delega un giudice alla procedura;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;

3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168.

Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.

Art. 189.
(Adunanza dei creditori).

Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178, primo, secondo e terzo comma.

Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purchè pervenuti prima della chiusura delle operazioni.

La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.

Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.

Art 190.
(Provvedimenti del giudice delegato).

Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.

Art. 191.
(Poteri di gestione del commissario giudiziale).

Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio e sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo, affidare

al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinandone i poteri.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166.

In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.

Art. 192.

(Relazioni dell'amministratore e revoca dell'amministrazione controllata).

Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa.

Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.

Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento, salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.

Art. 193.

(Fine dell'amministrazione controllata).

Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.

Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

TITOLO V.

DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 194.

(Norme applicabili).

La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

Art. 195.

(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa).

Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perchè disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 22.

Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

Art. 196.

(Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa).

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 197.

(Provvedimento di liquidazione).

Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Art. 198.

(Organi della liquidazione amministrativa).

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

Art. 199.
(Responsabilità del commissario liquidatore).

Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Art. 200.
(Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa).

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, stà in giudizio il commissario liquidatore.

Art. 201.
(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti).

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Art. 202.
(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).

Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

Art. 203.
(Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli 216 a 219 e 223 a 225.

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.

Art. 204.
(Commissario liquidatore).

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Art. 205.
(Relazione del commissario).

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.

Art. 206.
(Poteri del commissario).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità, che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Art. 207.
(Comunicazione ai creditori e ai terzi).

Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.

Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.

Art. 208.

(Domande dei creditori e dei terzi).

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.

Art. 209.

(Formazione dello stato passivo).

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

Le opposizioni, a norma dell'art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 93.

Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore.

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Art. 210.

(Liquidazione dell'attivo).

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Art. 211.

(Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci).

Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.

Art. 212.

(Ripartizione dell'attivo).

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.

Art. 213.

(Chiusura della liquidazione).

Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale,* gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso, degli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

Art. 214.
(Concordato).

Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.

La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.

Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

Art. 215.
(Risoluzione e annullamento del concordato).

Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'art. 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

TITOLO VI.
DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I.
Reati commessi dal fallito.

Art. 216.
(Bancarotta fraudolenta).

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Art. 217.
(Bancarotta semplice).

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Art. 218.
(Ricorso abusivo al credito).

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione fino a due anni l'imprenditore esercente un'attività commerciale che, ricorre o continua a ricorrere al credito, dissimulando il proprio dissesto.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Art. 219.
(Circostanze aggravanti e circostanza attenuante).

Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

Art. 220.
(Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito).

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3, e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 221.
(Fallimento con procedimento sommario).

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Art. 222.
(Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice).

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

CAPO II.
Reati commessi da persone diverse dal fallito.

Art. 223.
(Fatti di bancarotta fraudolenta).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo, del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

Art. 224.
(Fatti di bancarotta semplice).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Art. 225.
(Ricorso abusivo al credito).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

Art. 226.
(Denuncia di crediti inesistenti).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Art. 227.
(Reati dell'institore).

All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

Art. 228.
(Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 229.
(Accettazione di retribuzione non dovuta).

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

Art. 230.
(Omessa consegna o deposito di cose del fallimento).

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito

con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

Art. 231.

(Coadiutori del curatore).

Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

Art. 232.

(Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito).

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

Art. 233.

(Mercato di voto).

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

Art. 234.

(Esercizio abusivo di attività commerciale).

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 235.

(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari).

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette d'inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'art. 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

CAPO III.

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 236.

(Concordato preventivo e amministrazione controllata).

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.

Art. 237.

(Liquidazione coatta amministrativa).

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, ai creditori le disposizioni degli articoli 232 e 233 e all'imprenditore le disposizioni degli articoli 220 e 226.

CAPO IV.

Disposizioni di procedura.

Art. 238.

(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento).

Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Art. 239.
(Mandato di cattura).

Per i reati preveduti negli articoli 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16 n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.

Art. 240.
(Costituzione di parte civile).

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Art. 241.
(Riabilitazione).

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.

TITOLO VII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 242.
(Disposizione generale).

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori.

Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.

Art. 243.
(Rappresentante degli eredi).

Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 244.
(Sentenza dichiarativa di fallimento).

Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.

Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolato dalle nuove disposizioni, semprechè la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.

Art. 245.
(Deposito delle somme riscosse).

Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.

Art. 246.
(Provvedimenti del giudice delegato).

I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, semprechè le cause relative non siano già state assegnate a sentenza.

Art. 247.
(Delegazione dei creditori).

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'art. 40.

Art. 248.
(Esercizio provvisorio).

Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 249.
(Giudizi di retrodatazione).

Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'art. 265.

Art. 250.
(Accertamento del passivo).

Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.

Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di revindicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le disposizioni anteriori.

Art. 251.
(Domande tardive e istanze di revocazione).

Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102.

Art. 252.
(Liquidazione dell'attivo).

Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

Art. 253.
(Ripartizione dell'attivo).

Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 254.
(Rendiconto del curatore).

Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

Art. 255.
(Concordato).

La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.

L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

Se un giudizio di omologazione di concordato è in corso, ma non ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove disposizioni.

Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Tuttavia i termini previsti dagli articoli 137 e 138 per l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le disposizioni anteriori, sia più breve.

Art. 256.
(Riabilitazione civile).

Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.

La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.

Art. 257.
(Azione di responsabilità contro gli amministratori).

Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art. 146 anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 258.
(Versamenti dei soci).

Nei giudizi promossi contro i soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell'art. 150.

Art. 259.
(Piccoli fallimenti).

Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.

Art. 260.
(Concordato preventivo).

La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.

Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.

Art. 261.
(Liquidazione coatta amministrativa).

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.

Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

Art. 262.
(Iscrizione nel registro delle imprese).

Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.

Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.

Art. 263.

(Ruolo degli amministratori giudiziari).

Col Regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella legge 10 luglio 1930, n. 995.

Fino a quando non sarà emanato il Regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.

Art. 264.

(Istituto di credito).

Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 265.

(Norma di rinvio).

Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Art. 266.

(Disposizioni abrogate).

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonchè ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.